

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DI RICORSO
GIURISDIZIONALE AL TAR LAZIO -ROMA**

(i) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso.

Tar Lazio, Roma, Seconda Sezione.

Numero di registro generale del ricorso 1787/2022.

(ii) Nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata.

Ricorrente: Matteo Gentile

Amministrazione intimata: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

(iii) Estremi e oggetto dei provvedimenti impugnati.

quanto al ricorso introduttivo:

- giudizio di inidoneità nella prova scritta del concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, III Area F1, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'area giuridico amministrativa, profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario (codice concorso ADM/AEF);
- verbali contenenti la motivazione del suddetto giudizio di inidoneità e relativi alle operazioni di correzione;
- atti di nomina dei commissari, per il profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario (codice concorso ADM/AEF);
- tutti gli atti adottati dalla Commissione, compresi gli atti e i verbali comportanti adozione dei criteri di valutazione e modalità di correzione delle prove scritte;
- atti di individuazione delle domande, a risposta chiusa e a risposta aperta, della prova scritta e di individuazione delle risposte corrette;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- graduatoria finale del concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, III Area F1, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'area giuridico amministrativa, profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario (codice concorso ADM/AEF), prot. 104774/RU del 7 marzo 2022, nei limiti dell'interesse del ricorrente.

(iv) Indicazione dei controinteressati.

I vincitori del concorso classificati nella graduatoria finale del concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, III Area F1, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'area giuridico amministrativa, profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario (codice concorso ADM/AEF).

- (v) **Copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e dell'ordinanza che dispone i pubblici proclami.**

Si produce di seguito il testo degli atti giudiziari indicati.

ECC.MO TAR LAZIO - ROMA

Ricorso

Per il dott. **Matteo Gentile** nato a Termoli (CB) il 23 febbraio 1973, c.f. GNTMTT73B23L113F, ivi residente in via delle rose 2m, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele La Malfa Ribolla (C.F. LMLGRL86M23G273S; avv.gabriele.lamalfaribolla@pec.it; fax 0632803400) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Boezio 6, giusta procura in calce al presente atto

contro

-l'**Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,

per l'annullamento e/o dichiarazione di inefficacia, previa sospensione

- del giudizio di inidoneità nella prova scritta del concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, III Area F1, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'area giuridico amministrativa, profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario (codice concorso ADM/AEF);
- dei verbali, ove esistenti, contenenti la motivazione del suddetto giudizio di inidoneità e relativi alle operazioni di correzione;
- degli atti di nomina dei commissari, per il profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario (codice concorso ADM/AEF);
- di tutti gli atti adottati dalla Commissione, compresi gli atti e i verbali comportanti adozione dei criteri di valutazione e modalità di correzione delle prove scritte;
- degli atti di individuazione delle domande, a risposta chiusa e a risposta aperta, della prova scritta e di individuazione delle risposte corrette;

e per il conseguente accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale

per l'accesso in corso di causa ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.a.

in relazione all'istanza di accesso agli atti del 19 gennaio 2022

e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per equivalente

IN FATTO

I. LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO.

1. Con determinazione 341753/RU pubblicata il 6 ottobre 2020, il Direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (oggi, Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli, nel prosieguo “Agenzia”) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive 766 unità di personale, di terza area, fascia retributiva F1, a tempo pieno e indeterminato, di cui 456 da inquadrare nel profilo professionale di funzionario doganale, 160 nel profilo professionale di ingegnere e 150 nel profilo professionale di chimico, presso gli uffici centrali e periferici dell’Agenzia. La procedura di selezione ha previsto, in sequenza, una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale (sub **DOC.1, il bando nella versione consolidata del 13 aprile 2021, a seguito di tre rettifiche**).

2. Il concorso è sembrato travagliato, come hanno dimostrato l’adozione di quattro determinazioni comportanti modifiche e rettifiche al bando, relative anche alle modalità di svolgimento della prova; numerose defezioni e sostituzioni di commissari; ben otto rettifiche apportate alla banca dati della prova preselettiva, perché affetta da errori.

3. L’art. 8 co. 3 del bando in versione consolidata (**DOC.1**) ha previsto, quanto alla prova scritta: “*3. La prova scritta, mirata ad accertare le conoscenze del candidato, nonché la sua capacità di analisi e di soluzione di problemi, sia teorici che pratici, si svolgerà sulle materie indicate nell’allegato 1 al presente bando, che costituisce parte integrante dello stesso, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 e sue disposizioni attuative*”.

4. In data 13 ottobre 2021 il ricorrente Matteo Gentile ha partecipato alla prova scritta, consistente in dieci domande a risposta chiusa e due domande a risposta aperta. La prova scritta è stata valutata in trentesimi, con sufficienza pari a 21/30, attribuzione di un punto a ciascuna risposta esatta delle risposte chiuse (per un totale di 10 punti su 30) e ulteriore disponibilità di dieci punti per ciascuna delle due risposte aperte (per ulteriori 20 punti su 30).

5. Le prove scritte hanno avuto ad oggetto, per il profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario:

- dapprima nella versione originaria del bando (i) un questionario a risposta multipla su tutte o alcune delle seguenti materie: economia politica, politica economica, economia internazionale, economia della regolamentazione e della concorrenza, diritto internazionale dell’economia e delle organizzazioni internazionali, cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi; cenni di statistica e econometria e (ii) un elaborato a contenuto teorico-pratico volto a verificare l’attitudine del candidato all’analisi e alla soluzione di problematiche rientranti nelle materie sopra elencate (e

il candidato ricorrente si è ovviamente preparato su questi argomenti e non su altri) (DOC.1);

- successivamente, con determinazione 308282 del 19 agosto 2021, l'Amministrazione ha modificato le modalità della prova scritta e stabilito (i) un questionario composto da 10 domande a risposta multipla, delle quali due in lingua inglese, con tre opzioni di risposta di cui una sola corretta, su tutte o alcune delle seguenti materie: economia politica, politica economica, economia internazionale, economia della regolamentazione e della concorrenza, diritto internazionale dell'economia e delle organizzazioni internazionali, cenni di statistica e econometria e (ii) due quesiti a risposta aperta (massimo 2000 battute spazi inclusi), di cui uno in materia di polizia giudiziaria e uno concernente fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. (come da determinazione 308282 del 19 agosto 2021, DOC.2).

6. Le modalità della prova scritta sono state stravolte poche settimane prima del loro svolgimento, con evidente sorpresa e danno alla preparazione complessiva. Inoltre i candidati hanno disposto soltanto di un'ora per le dieci domande a risposta chiusa e per le due domande a risposta aperta.

7. Come appreso dall'avviso pubblicato il 22 dicembre 2021, nell'ambito delle dieci domande a risposta chiusa il ricorrente ha ottenuto il punteggio di 6 punti su 10 (DOC.3) e una valutazione nelle domande a risposta aperta pari a 5/10, per la risposta concernente i fini istituzionali dell'Agenzia, e 5/10 per quella sulla polizia giudiziaria, come da seguente screenshot (DOC.3):

11	<p>Descriva il candidato, nell'ambito delle competenze settoriali devolute ad ADM, in cosa si sostanzia l'attività investigativa (autonoma o su delega dell'autorità giudiziaria) della polizia giudiziaria in servizio presso la stessa agenzia.</p> <p>I dipendenti dell'Agenzia Accise, Dogane e Monopoli (ADM) sono nei limiti del servizio prestato e dell'attribuzioni ad esso connesse sono ufficiali/agenti di polizia giudiziaria come previsto dall'art.57 comma 3 del cpp, ciò è stato chiarito in modo inequivocabile dall'art. 31 del D.L. 23/2020. In senso pratico, se il funzionario durante l'esercizio e attinente al servizio viene a concludersi una fattispecie di reato, quindi apprende la notizia criminis, deve trasmetterla senza ritardo alla Procura della Repubblica competente per territorio. I funzionari possono svolgere attività investigativa, in autonomia e di propria iniziativa, dal momento che sono a conoscenza della notizia criminis affinché si verifichi quanto previsto dall'art.55 del cpp: apprendere la notizia di reato ed impedire che venga portata a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori attraverso le fonti di prova, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere ciò che sia necessario per l'applicazione della norma penale violata. Talché, la polizia giudiziaria compie atti in autonomia che per iscritto dovrà comunicare al PM, titolare delle indagini preliminari, entro le 48 ore e per iscritto. Durante le indagini preliminari il funzionario ADM svolge atti per l'acquisizione dei mezzi di ricerca di prova in autonomia (sequestro, ispezioni, perquisizioni su persone, cose, luoghi) e delegati dal PM o Giudice (interrogatori, ispezioni, documenti). Le attività di competenza dell'ADM sono quelle che riguardano le attività repressive al contrasto delle attività illecite a danno dell'economia italiana e unionale (contrabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci che non rispettano le norme vigenti in materia), Inoltre, si menziona il contrasto ai tabacchi lavorati esteri, al gioco illegale (giochi illegali su siti web irregolari, scommesse online non autorizzate).</p>	5
12	<p>Illustri il candidato la natura giuridica di ADM, degli organi e delle competenze della stessa agenzia.</p> <p>L'Agenzia Accise Dogane e Monopoli (ADM) è una delle quattro agenzie istituite con il Decreto Legislativo n.300 del 30-07-1999. L'ADM è nata grazie alla riorganizzazione dei Ministeri (Legge Bassanini) con precipue caratteristiche. L'ADM è un ente pubblico non economico avente personalità giuridica e dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Vi è l'alta vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e il controllo della Corte dei Conti nelle materie di competenza. Per svolgere la propria attività secondo il decreto istitutivo, attraverso la stipula annuale della convenzione triennale con il MEF, gode dell'autonomia attraverso lo statuto, i regolamenti e gli atti del Direttore Generale dell'Agenzia. Gli organi dell'ADM sono il Direttore Generale, il Comitato di Gestione e i revisori dei conti. Il Direttore Generale è rappresentante legale che dirige e rappresenta l'Agenzia attraverso il compimento degli atti (decreto istitutivo, Statuto e atti regolamentari) che non sono di competenza di altri organi. Il Comitato di Gestione delibera ciò che proviene dalla proposta del Direttore Generale (statuto, Regolamento di amministrazione, regolamento di contabilità, bilancio d'esercizio) e su richiesta di valutazione (nomina dei dirigenti di vertice e periferici) e tutto ciò che il Direttore propone al Comitato (composto da 4 membri presieduto dal Direttore Generale) stesso. Infine il Collegio dei Revisori dei conti (composto dal presidente e 4 Revisori, di cui 2 effettivi e supplenti) che svolgono i compiti previsti dagli artt. 2428 e 2429 del codice civile. Competenza dell'Agenzia è amministrare i tributi doganali e assicurare l'accertamento, la riscossione e il contenzioso, regolare e controllare il settore dei giochi e dei tabacchi lavorati, contrastare gli illeciti doganali, i reati tributari ed extratributari.</p>	5

8. A fronte dei criteri di valutazione e della mancanza di una motivazione intellegibile dell'esclusione, il giudizio di inidoneità per le due risposte aperte, che ridonda nell'insufficienza complessiva della prova scritta, è gravemente contraddittorio e ingiustificato.

9. Il ricorrente ha chiesto l'accesso agli atti relativi alle operazioni di correzione (DOC.4) e non avendo ottenuto riscontro vi insiste in corso di causa ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.a., anche tenuto conto del ruolo della completezza dell'accesso agli atti in ambito concorsuale (TAR Lazio, Prima quater, ord. 218/2022).

II. ERRORI NELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.

10. L'Amministrazione è incorsa in errori nell'applicazione dei criteri di valutazione, di seguito riportati e corrispondenti a (i) pertinenza e completezza della risposta, (ii) chiarezza espositiva, (iii) capacità di sintesi (DOC.5):

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Pertinenza e completezza della risposta	Fino a 5
Chiarezza espositiva	Fino a 3
Capacità di sintesi	Fino a 2

11. Con evidente auto-vincolo, i descrittori dei criteri di valutazione sono tre, dovendosi quindi dedurre, nell'ambito del giudizio per ciascuna delle due risposte aperte pari nel massimo a 10/10, l'attribuzione di un massimo di cinque punti alla pertinenza e completezza della risposta, di un massimo di tre punti alla chiarezza espositiva, di un massimo di due punti alla capacità di sintesi.

12. Emerge invece, *ictu oculi*, una palese disattenzione nelle valutazioni.

13. La prova in materia di fini istituzionali ha ricevuto 5/10, laddove l'elaborato si presenta di ottima qualità, completo e attestante un grado di matura conoscenza dell'argomento. Il voto è quindi penalizzante, specie in rapporto ad elaborati che hanno ricevuto 9/10 e 10/10 per analoga resa (**DOC.9**).

14. Il ricorrente ha dimostrato una conoscenza ampia e approfondita della natura giuridica, degli organi e delle competenze dell'Agenzia, riferendo dell'istituzione dell'Agenzia e della sua natura di *“ente pubblico non economico avente personalità giuridica e dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria”*. Il dott. Gentile ha riferito anche dell'autonomia statutaria dell'Agenzia, dei suoi atti regolamentari, delle competenze del Direttore generale, del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori. Ha aggiunto il ricorrente che *“competenza dell'Agenzia è amministrare i tributi doganali e assicurare l'accertamento, la riscossione e il contenzioso, regolare e controllare il settore dei giochi e dei tabacchi lavorati, contrastare gli illeciti doganali, i reati tributari ed extratributari”*.

15. Ora, a fronte di siffatta esposizione, la risposta è totalmente pertinente e completa, meritevole in modo obiettivo dei cinque punti previsti e dimostra piena capacità di sintesi, potendo ricevere il totale dei due punti previsti. Quanto alla chiarezza espositiva, alcuni refusi presenti, dati dalla digitazione su ipad in pochi minuti, non tolgono che almeno un punto poteva essere attribuito: da qui la meritevolezza del voto di minimo 8/10 anziché l'insufficienza ricevuta di 5/10.

16. Lo si ricava dagli elaborati, qui allegati, che hanno ricevuto una valutazione più premiante a fronte di identico rendimento (**DOC.9**, in attesa di ricevere ulteriori elaborati come da istanza di accesso), il che attesta disomogeneità delle valutazioni, verosimilmente dipendente dall'assenza nell'ambito della commissione dei previsti esperti di polizia giudiziaria e finalità istituzionali dell'Agenzia.

17. Si trae la stessa conclusione per la prova in materia di polizia giudiziaria. Qui, a fronte di una traccia piuttosto specifica, *“Descriva il candidato, nell'ambito delle competenze settoriali devolute ad ADM, in cosa si sostanzia l'attività investigativa (autonoma o su delega dell'autorità giudiziaria) della*

polizia giudiziaria in servizio presso la stessa agenzia”, il ricorrente ha chiarito che i dipendenti dell’Agenzia sono agenti/ufficiali di polizia giudiziaria, come previsto dall’art 57 co. 3 c.p.p. e chiarito inequivocabilmente dall’art. 31 del d.l. 23/2020, e che se nell’ambito del servizio viene a conclamarsi una *notitia criminis*, il funzionario deve trasmetterla senza ritardo alla Procura della Repubblica competente per territorio. Aggiunge in modo perspicuo il candidato: *“I funzionari possono svolgere attività investigativa, in autonomia e di propria iniziativa, dal momento che sono a conoscenza della notitia criminis affinché si verifichi quanto previsto dall’art. 55 c.p.p.: apprendere la notizia di reato e impedire che venga portata a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori attraverso le fonti di prova, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere ciò che sia necessario per l’applicazione della norma penale violata”*.

18. Val la pena di riportare il seguito della risposta per un’attenta lettura, che documenta il grado di conoscenza approfondita e non comune dell’argomento da parte del candidato: *“Talchè, la polizia giudiziaria compie atti in autonomia che per iscritto dovrà comunicare al PM, titolare delle indagini preliminari, entro le 48 ore per iscritto. Durante le indagini preliminari il funzionario ADM svolge atti per l’acquisizione dei mezzi di ricerca di prova in autonomia (sequestro, ispezioni, perquisizioni su persone, cose, luoghi) e delegati dal PM o Giudice (interrogatori, ispezioni, documenti)”*. Conclude poi l’elaborato con una panoramica delle competenze settoriali dell’Agenzia nell’ambito delle quali si colloca l’attività investigativa.

19. Anche qui la qualità dell’esposizione è corretta, la conoscenza e la capacità di analisi dell’istituto è chiara, la risposta è adeguata e completa. A fronte dei descrittori predisposti, l’elaborato è certamente meritevole di 9 o 10 punti, dato lo standard di valutazione per analoghe prove, non già l’insufficienza ricevuta di 5/10.

20. Le informazioni richieste sono state dettagliatamente indicate nell’elaborato e la loro completezza ha denotato, anche in questo caso, una chiara inidoneità ai fini di valutazione previsti. E bisogna ricordare che per i dieci quesiti a risposta chiusa e per le due risposte aperte i candidati disponevano di meri sessanta minuti, pertanto una trattazione sintetica era imprescindibile oltreché richiesta dai criteri di valutazione.

21. Da quanto precede, il totale di punti oggetto di indebita decurtazione è pari come minimo ad un margine fra sette punti e, ragionevolmente, otto punti. Da qui la prova di resistenza, considerato che il punteggio di 16/30 si rivela severo ed escludente in modo macroscopicamente illogico, a fronte di una obiettiva ragionevolezza della collocazione della valutazione in un ambito fra 23 e 24 punti su trenta (da 16+7 a 16+8 sul totale di 30).

22. Va rimarcato che entrambe le risposte contengono informazioni esatte, pertinenti e sono formulate in modo sintetico ed esaustivo, in linea con l'art. 8 del bando e con i criteri di correzione.

23. L'esito ha pregiudicato la prosecuzione del concorso per il candidato ricorrente, che a dire della Commissione avrebbe dimostrato di essere complessivamente non sufficientemente idonea sotto tutti i profili oggetto dei descrittori, laddove la lettura delle due risposte dimostra il contrario.

III. OMESSA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, OGGETTO DI PUBBLICITÀ OBBLIGATORIA, RELATIVI AI COMMISSARI ESTERNI. MANCATA VALIDAZIONE DELLE DOMANDE A RISPOSTA CHIUSA. PRESENZA DI DOMANDA ERRONEA (N.3) E NON INERENTI (N.5). VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO TRAMITE IL QR CODE.

24. Da una verifica nell'area dedicata al concorso del sito dell'Agenzia e nell'area trasparenza, non risultano pubblicati gli atti di nomina, di conferimento dell'incarico, di dichiarazione di insussistenza di incompatibilità dei commissari esterni, anche per il profilo di funzionario doganale, esperto economico finanziario (codice AEF).

25. L'Amministrazione ha provveduto in data 26 gennaio 2022, dopo la notifica di un ricorso.

26. Può notarsi che, per altri concorsi, l'Amministrazione ha invece adempiuto tempestivamente all'obbligo di pubblicazione. L'obbligo è altresì adempiuto per la Struttura collegiale del concorso in oggetto.

27. In questo modo, non sono stati eseguiti gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge, volti ad assicurare in modo preventivo l'assoluta imparzialità dei commissari, secondo una sequenza indicata con precisione dal d.lgs. 33/2013 e dal d.lgs. 165/2001, con effetto di insanabile inefficacia degli atti di nomina dei suddetti commissari esterni e, a valle, di invalidità o inefficacia degli atti da loro adottati, con particolare riferimento ai criteri di valutazione della prova del ricorrente, ai verbali relativi alle operazioni di correzione e al giudizio di inidoneità impugnato.

28. Né risultano adottate o pubblicate le dichiarazioni di assenza di incompatibilità di cui all'art. 11 co. 1 del d.p.r. 487/1994, diversamente che per la Struttura collegiale e le commissioni di altri concorsi.

29. Inoltre, non risultano adottati atti di validazione delle domande a risposta chiusa. Sono presenti domande che, per la loro formulazione erronea e ambigua, hanno gravemente pregiudicato il tempo di svolgimento della prova. Non risultano presenti fra i commissari gli

esperti delle materie d'esame previsti dal bando. Sussiste inoltre violazione dell'anonimato delle prove scritte, riconoscibili già prima della correzione mediante QR code.

*

30. Da qui il presente ricorso ai sensi dei seguenti motivi

IN DIRITTO

I. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

31. L'art. 71, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999, istitutivo delle Agenzie fiscali, dispone che "il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di gestione ed è sottoposto al Ministro vigilante secondo le disposizioni dell'art. 60 del presente decreto legislativo. In particolare esso ... detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale".

32. In applicazione di questa disposizione, l'art. 16 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, nel disciplinare le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno, prevede che: *"1. Le procedure di reclutamento bandite dall'Agenzia sono espletate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, con procedure di norma decentrate, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. L'Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro. 2. Le regole delle procedure di selezione sono stabilite nei relativi avvisi o bandi"*.

33. Data l'ampia potestà di auto-organizzazione esistente, solo il rispetto rigoroso dei limiti cui l'Agenzia si auto-vincola, in sede di organizzazione del concorso, può dimostrare l'imparzialità del concorso e l'effettività delle operazioni di correzione e valutazione.

34. Non solo. La legge 241/1990, il d.lgs. 33/2013 e il d.lgs. 165/2001 si applicano al concorso, trattandosi di norme di applicazione generale. In questo senso, l'Amministrazione deve condurre l'istruttoria sulla base degli elementi di fatto obiettivamente emergenti dalle prove concorsuali – dunque sottoporre gli elaborati a una valutazione trasparente ed effettiva -, deve motivare gli esiti delle prove concorsuali, in modo da consentire un apprezzamento pubblico e obiettivo della valutazione operata, deve adempiere gli obblighi di pubblicazione previsti in modo generale dalle norme citate, non trattandosi di procedura sottoposta a un canone di riservatezza.

35. Al riguardo, per i componenti delle commissioni di concorso, occorre riferirsi alle disposizioni del d.lgs. 33/2013 ed, in particolare, all'articolo 15, rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza".

36. Per i componenti esterni della Commissione, trattandosi di “collaboratori” retribuiti, la cui designazione trova fondamento nell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, gli obblighi di pubblicazione di dati e documenti risultano i seguenti: a) estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; b) curriculum vitae; c) dati relativi a incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento di attività professionali; d) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di collaborazione o consulenza specificando le eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

37. A questi obblighi, si aggiunge quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001, che prevede l’obbligo di pubblicare anche l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

38. Le informazioni richieste devono essere pubblicate entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e devono essere mantenute per i tre anni successivi alla cessazione. La mancata pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi e dell’attestazione di avvenuta verifica, ex art. 53 d.lgs. 165/2001, comporta l’inefficacia dell’atto.

39. L’Agenzia ha poi spontaneamente e doverosamente applicato l’art. 11 co. 1 del d.p.r. 487/1994, raccogliendo e pubblicando dai componenti della Struttura collegiale le dichiarazioni di assenza di causa di incompatibilità. L’Amministrazione ha provveduto a dare evidenza degli adempimenti per la Commissione d’esame, quanto alle dichiarazioni relative all’art. 9 co. 2 del d.p.r. cit. e all’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, soltanto in data 26 gennaio 2022, oltre novanta giorni dopo lo svolgimento delle prove scritte.

II. PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. ERRATA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO DI FATTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 8 CO. 3 DEL BANDO.

40. Con riferimento alle due prove scritte a risposta aperta del ricorrente, l’Amministrazione non ha applicato i criteri di valutazione o ne ha fatto applicazione non corretta.

41. L’opinabilità delle questioni giuridiche sottese alle prove scritte dei concorsi impedisce di esaminarle alla stregua di quiz a risposta multipla, rispetto ai quali la Commissione è chiamata soltanto a verificare l’esattezza o meno delle risposte fornite, sicché il giudizio sulle soluzioni offerte dal candidato risulta condizionato in modo determinante dal

percorso logico e dalle argomentazioni che le sostengono, nell'ambito di una più generale valutazione sulla completezza e sulla logica interna dell'elaborato.

42. D'altra parte, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale, si deve ritenere che le valutazioni tecniche operate dalla Commissione esaminatrice in un concorso siano sindacabili qualora venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza delle note figure dell'illogicità, dell'irrazionalità e del radicale travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 febbraio 2018, n. 705; Tar Lazio, Roma, sez. III bis, 3 maggio 2018, n. 4882; di recente anche TAR Lazio, Roma, Prima Quater, 10118 del 4 ottobre 2021).

43. Da quanto si è descritto in fatto, ed emerge da una piana lettura degli elaborati, sussiste la macroscopica irragionevolezza della valutazione attribuita alle due prove scritte a risposta aperta e, dal raffronto fra i criteri di valutazione e gli elaborati, rileva la manifesta erroneità della valutazione.

44. Entrambi gli elaborati risultano molto decorosi quanto alla esaustività, caratterizzati da pertinenza della risposta e attestanti un buon livello di conoscenza dell'argomento, in considerazione del livello non dirigenziale del personale da reclutare. Entrambi gli elaborati sono caratterizzati da capacità di sintesi, dato l'uso costante della paratassi e la redazione ricca di dettagli analizzati con cura, senza che la trattazione risulti eccessivamente dilungata. Inoltre, la risposta è completa in entrambi i casi e una trattazione ulteriore avrebbe implicato difetto di sintesi.

45. Sotto il profilo della dimostrazione, le prove affrontano argomenti di procedura penale e di diritto amministrativo, da qui l'applicazione nel presente giudizio della regola *iura novit curia*, quanto alla verifica della correttezza e rispondenza dei due elaborati ad una corretta e decorosa esposizione delle norme di legge e del loro significato.

46. Il dott. Gentile ha risposto con cura e in modo esauriente alla domanda relativa all'attività investigative di competenza dei funzionari dell'Agenzia. Ha altresì risposto alla domanda sui profili istituzionali in modo completo, pertinente e approfondito.

47. Emerge in modo sufficientemente chiaro che entrambe le prove sono di notevole qualità, anche in applicazione dei descrittori adottati dall'Amministrazione, e che, in luogo dei due punteggi ottenuti (5/10 per la prova in materia di polizia giudiziaria e 5/10 per la prova in materia istituzionale), entrambe le prove dovevano essere valutate con punteggio assai più consistente, pari ad un punteggio fra 8 e 10/10.

48. Da ciò si ricava la prova di resistenza, perché con una più attenta valutazione per ciascuna delle due prove a risposta aperta, il ricorrente avrebbe ottenuto, anziché il punteggio di 16/10, comportante inidoneità, quello di 23 o 24/30, comportante idoneità e diritto al passaggio alla prova orale.

49. Rileva, altresì, violazione dell'art. 8 co. 3 del bando, secondo cui la prova scritta è “*mirata ad accertare le conoscenze del candidato, nonché la sua capacità di analisi e di soluzione di problemi, sia teorici che pratici*?”. Le risposte del candidato consentono di accertare sia il possesso delle conoscenze che la capacità di analisi e di soluzione dei problemi, pertanto l'Amministrazione viola il bando e fa a meno di esaminare un candidato che ha dato riscontro positivo agli obiettivi di competenza fissati dal bando.

III. SECONDO MOTIVO: DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 CO. 1 L. 241/90.

50. Sussiste violazione dell'art. 3 co. 1 della L. 241/90, secondo cui la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

51. Per quanto, per nota giurisprudenza, il voto numerico costituisca sintesi della motivazione in generale adeguata, ciò nel caso in esame conduce a conseguenze manifestamente ingiuste.

52. Nel caso in esame l'Amministrazione si è auto-vincolata al rispetto di determinati e dettagliati criteri ma il voto ricevuto, pari a 5/10 e 5/10 nelle due prove a risposta aperta, non consente di desumere con trasparenza le presunte ragioni dell'inidoneità. Né i descrittori adottati costituiscono una guida effettiva per l'espressione del giudizio.

53. Soprattutto perché le due prove scritte a risposta aperta dimostrano in modo obiettivo capacità di sintesi, completezza, pertinenza, conoscenza degli argomenti e corrispondono ai criteri che, per ciascuna delle due risposte, valgono almeno l'attribuzione di 8/10 per ciascuna.

54. In casi come questo è necessario un sindacato di *full jurisdiction* da parte dell'ecc.mo Tribunale, senza ricorrere alle formule di esonero dal sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica, che non valgono in tutti i casi, e che qui implicherebbero sostanzialmente un *non liquet*.

55. Difatti, ha osservato il TAR Lazio che in presenza di valutazioni opinabili (giudizi di valore) espresse da un organo tecnico dell'Amministrazione (come deve ritenersi una Commissione di concorso), non è nei poteri del Giudice Amministrativo sostituirsi al

competente organo valutativo, nominato dalla P.A., mediante l'espressione di un giudizio di valore proprio o del proprio ausiliario (ctu o verificatore), altrettanto opinabile. La valutazione tecnico-discrezionale riservata ad organi tecnici dell'Amministrazione, però, può essere censurata con successo in sede giurisdizionale soltanto nel caso in cui essa si presenti (non soltanto "opinabile" ma) del tutto inattendibile perché illogica e/o irragionevole oppure in contrasto con criteri tecnici e procedimenti applicativi che, sebbene propri di un certo ramo disciplinare e "settoriali", siano ormai ampiamente consolidati e stabilmente condivisi dagli "esperti", secondo la disciplina tecnica o scientifica di riferimento.

56. Inoltre, con specifico riferimento al vizio in epigrafe, la valutazione dell'organo a ciò deputato è contestabile ove non sia affatto o adeguatamente motivata in rapporto a quanto prescritto dalle norme di legge (vedi in primis l'art. 3 della Legge n. 241 del 1990) o alle disposizioni di *lex specialis*.

57. Nella specie ricorre la seconda delle ipotesi appena citate, dato che dalla lettura dei due elaborati corretti dalla Commissione (**DOC. 3**), si evince che sono stati attribuiti giudizi di inidoneità e, tuttavia, che gli errori o le lacune in ipotesi rilevate dalla Commissione necessariamente esulano dal contenuto perimetrato dalla traccia. Ne consegue che, in assenza di più espliciti elementi di motivazione da parte della Commissione di concorso, la valutazione di netta insufficienza non è motivata, oltre a non risultare aderente ai criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione (in senso analogo, TAR Lazio, Prima bis, 3411 del 19 marzo 2021).

IV. TERZO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 33/2013, VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001, VIOLAZIONE DELL'ART. 53 COMMA 14 DEL D.LGS. 165/2001. OMESSA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DELLE DICHIARAZIONI DEI COMMISSARI ESTERNI.

58. Si formula il presente motivo di ricorso in conformità all'insegnamento dell'Adunanza plenaria n. 5/2015, quindi in espresso subordine rispetto ai primi quattro motivi.

59. L'Agenzia non ha pubblicato né sull'area del proprio sito web dedicata al concorso e né sull'area trasparenza gli atti di conferimento di incarico, gli atti di nomina e le autodichiarazioni volte ad escludere incompatibilità e conflitti di interesse da parte dei commissari esterni della Commissione.

60. Ciò rappresenta un caso di deroga alla normale prassi seguita dall'Agenzia per altri concorsi.

61. Difatti, come da seguente screenshot del 17 gennaio 2021, risultano pubblicati (i) gli atti e le dichiarazioni in epigrafe in diversi concorsi svolti nello stesso periodo (ii) gli atti e le dichiarazioni in epigrafe per la Struttura collegiale del concorso in esame.

[Home](#) / [Amministrazione trasparente](#) / [Consulenti e collaboratori](#) / [Componenti esterni di commissioni concorsuali](#) / Concorso pubblico per esami a complessivi 40 posti nel profilo professionale di esperto in analisi statistiche e matematica, terza area presso ADM

Concorso pubblico per esami a complessivi 40 posti nel profilo professionale di esperto in analisi statistiche e matematica, terza area F1, presso ADM

 [Determinazione conferimento incarico](#)

 [CV](#)

 [Dichiarazioni di assenza cause incompatibilità](#)

Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità sottoscritte dai componenti della commissione

 [Anna Maria Campanella - pdf](#)

 [Giovanni Cassone - pdf](#)

 [Angelo D'Amico - pdf](#)

 [Teresa Rosaria De Luca - pdf](#)

 [Maurizio Gallucci - pdf](#)

 [Elisabetta La Sala - pdf](#)

 [Enrica Oliva - pdf](#)

 [Arturo Tiberi - pdf](#)

Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità sottoscritte dai componenti della Struttura collegiale

- [Blanchi Antonella - pdf](#)
- [Cacosi Antonio - pdf](#)
- [Cassioi Corrado - pdf](#)
- [De Muro Francesco - pdf](#)
- [Di Mario Alberto - pdf](#)
- [Galdi Roberto - pdf](#)
- [Gullotta Daniela - pdf](#)
- [Impelizzeri Marzia - pdf](#)
- [Mistretta Alessia - pdf](#)
- [Mori Claudia - pdf](#)
- [Murà Pina - pdf](#)
- [Rapi Francesca - pdf](#)
- [Vampa Rocco - pdf](#)
- [Villa Livia - pdf](#)

62. Sul punto, l'art. 15 del d.lgs. 33/2013 prescrive: “1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:*

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;*
- b) il curriculum vitae;*
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;*
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.*

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali

gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104" (enf. add.).

63. Non sussiste ragione per pubblicare gli atti appena citati, per altri concorsi e per la Struttura collegiale, e non procedere in senso analogo nel concorso in oggetto, nel rispetto delle norme in epigrafe. E sarebbe specioso ritenere che le uniche conseguenze siano eventualmente di tipo civilistico e disciplinare.

64. L'inefficacia non riguarda solo i profili civilistico e disciplinare ma prettamente amministrativo e o corrisponde sostanzialmente all'invalidità (nel senso che *quod nullum est, nullum producit effectum*) oppure comporta, come minimo, la completa inidoneità a produrre effetti giuridici degli atti di nomina e quindi la carenza di un presupposto logico-giuridico per l'adozione di successivi atti e provvedimenti amministrativi della Commissione, quali i verbali di correzione, i verbali e gli atti comportanti l'adozione dei criteri di valutazione, il giudizio di inidoneità impugnato.

65. Se non siamo in presenza di un elemento essenziale, la pubblicazione è una *condicio iuris* che impedisce la produzione di effetti giuridici, nelle more dell'esecuzione dell'adempimento nel prescritto termine.

66. Ciò produce conseguenze sul concorso in considerazione della natura di collegio perfetto della Commissione di concorso, che non tollera che alcuni suoi componenti possano validamente parteciparvi nonostante atti di nomina e incarichi inefficaci.

67. Nel caso specifico del concorso per funzionario doganale dell'area giuridico amministrativa, esperto nell'analisi e nell'interpretazione dei dati economico finanziari (area AEF), per cui ha presentato domanda l'odierno ricorrente, sono presenti commissari esterni.

68. Inoltre gli atti di nomina risalgono, da quanto è dato conoscere, al 17 agosto 2021 e, alla data di notifica del presente ricorso, è scaduto il termine perentorio di tre mesi per la pubblicazione descritta.

69. La questione non può dirsi meramente formale e l'omessa pubblicazione non può essere degradata a mera irregolarità. Le norme in epigrafe delineano un sistema volto a potenziare la trasparenza nei concorsi pubblici e a garantire pubblicità alle nomine di commissari esterni e alle dichiarazioni di assenza di incompatibilità.

70. Ne segue che sono inefficaci gli atti di nomina dei commissari esterni e che gli atti impugnati nel presente giudizio sono a loro volta inefficaci o invalidi, in ogni caso non assistiti dal necessario presupposto logico-giuridico che è l'efficacia degli atti di nomina di tutti i commissari.

71. Una interpretazione di diverso avviso depotenzierebbe l'art. 15 cit. di concreta rilevanza nei concorsi pubblici e l'esigenza di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni si rivelerebbe puramente ideale, in aperto contrasto con la sanzione dell'inefficacia.

V. QUARTO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 11 CO. 1 D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 9 CO. 2 D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 35-BIS DEL D.LGS. 165/2001.

72. Si formula il presente motivo di ricorso in conformità all'insegnamento dell'Adunanza plenaria n. 5/2015, quindi in espresso subordine rispetto ai primi quattro motivi.

73. L'art. 11 co. 1 d.p.r. 487/1994 dispone che *“1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”*.

74. L'Agenzia ha fatto espresso riferimento all'applicazione del d.p.r. citato nel bando, sia nelle premesse che nelle disposizioni. Inoltre ha richiesto e pubblicato le dichiarazioni ex art. 11 cit., tanto quanto alla Struttura di raccordo del concorso quanto per altri concorsi in corso di svolgimento.

75. Non risulta che i commissari del profilo ADM/AEF abbiano provveduto in questo senso, dovendo la norma interpretarsi in modo rigoroso, con espressa sottoscrizione da parte del singolo commissario di una dichiarazione dell'assenza delle citate cause, successiva alla lettura dell'elenco degli ammessi alle prove scritte.

76. Altrettanto è a dirsi per la dichiarazione di non appartenere all'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale, o designato dalle confederazioni e organizzazioni sindacali, o dalle associazioni professionali, in violazione dell'art. 9 co. 2 del d.p.r. 487 cit.; e per la dichiarazione di non essere stato condannato, neanche con sentenza non passata in giudicato,

per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in violazione dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.

77. L'assenza delle dichiarazioni impedisce di dimostrare il rispetto delle disposizioni epigrafate, con onere della prova contraria incombente in capo all'Agenzia. Le medesime dichiarazioni dovevano essere rese, sottoscritte e pubblicate da ciascuno dei commissari, presa visione dell'elenco nominativo dei candidati ammessi alle prove scritte e prima del loro svolgimento. Come accaduto per i componenti della Struttura collegiale.

78. L'Amministrazione ha peraltro pubblicato dette dichiarazioni in data 26 gennaio 2022, dopo lo svolgimento della prova scritta, ma pur sempre in violazione della norma in epigrafe che pone un presidio di garanzia e fissa l'adempimento anteriormente allo svolgimento della prova.

VI. QUINTO MOTIVO: MANCATA VALIDAZIONE DELLE DOMANDE A RISPOSTA CHIUSA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA.

79. Si formula il presente motivo di ricorso in conformità all'insegnamento dell'Adunanza plenaria n. 5/2015, quindi in espresso subordine rispetto ai primi quattro motivi.

80. Le domande a risposta chiusa dovevano vertere sulle seguenti materie: economia politica, politica economica, economia internazionale, economia della regolamentazione e della concorrenza, diritto internazionale dell'economia e delle organizzazioni internazionali, cenni di statistica e econometria.

81. I dieci quesiti a risposta chiusa sono stati invece una sequenza di domande estremamente specialistiche e capziose, per le quali non è dato reperire negli atti del concorso un metodo chiuso di conferma della validità.

82. La mancanza di qualsiasi verbale attestante l'elaborazione dei quesiti elimina ogni possibilità di verifica della legittimità dell'operato dell'Amministrazione (così TAR Lazio, sez. III bis del 18 giugno 2008 n. 5968).

83. Il test non è stato sottoposto alle procedure di analisi e validazione, che è necessario espletare tutte le volte che deve provvedersi a tale attività di selezione.

84. La prova della mancata validazione, che consente di assumere la responsabilità del rigore scientifico, contenutistico e linguistico della domanda, è data dalla presenza dei quesiti 5 e 8, entrambi con duplice risposta esatta, e dei quesiti 1 e 9, fuorvianti e non formulati in modo corretto. Senza validazione, le domande a risposta chiusa di un concorso pubblico

degradano a quesiti privi del controllo della validità e della correttezza dei dati, in violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento.

85. Si evince, che ben quattro quesiti su dieci, quindi, ben il 40% dei quesiti non sono stati formulati in modo corretto e da qui la violazione del principio di ragionevolezza. Trattasi di un numero non irrilevante di quesiti.

86. In particolare, come da allegata dichiarazione del professore ordinario di economia politica Domenico Scalera (**DOC.11**), qui testualmente riportata, si rileva quanto segue: con riferimento al quesito 1, in inglese si parla semplicemente di “price elasticity of demand” piuttosto che di “elasticity of demand compared to price”, che è concetto sfuggente e che non trova riscontro in letteratura.

87. Con riferimento al quesito 5, vi sono due possibili risposte esatte. La a è certamente esatta. La c può anche essere esatta considerando che una spending review può ridurre il disavanzo di bilancio pubblico e la domanda aggregata, e nel breve periodo portare a una contrazione di reddito e importazioni, e quindi alterare la bilancia commerciale.

88. Con riferimento al quesito 9, l’espressione “Mark with an X the random variable that describes the number of shots on a target firing 8 shots” è fuorviante. Andava invece precisato gli eventi “colpire il bersaglio” sono indipendenti tra loro. Questo assicura che la probabilità di otto mancati centri sia pari a $(1-0,23)^8=0,1236$, cioè la risposta b.

89. La presenza di quesiti che ammettono più risposte esatte o risposte fuorvianti, ha dispiegato effetti disorientanti nell’applicazione intellettuale cui era chiamato il candidato e causato un ulteriore notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile, risposta che era pressoché impossibile identificare posta la presenza contemporanea di più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito o fuorvianti.

90. **Per quanto il candidato abbia risposto correttamente ai citati quesiti, tale circostanza, che ha dispiegato effetti disorientanti nell’applicazione intellettuale cui era chiamato il candidato, ha inevitabilmente sottratto tempo ad altri quesiti.**

91. L’“effetto disorientante” ha interessato la soluzione dei quesiti richiamati e determinato per il candidato uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande.

92. Affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell’azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza dell’attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la par

condicio degli aspiranti. **I quesiti devono essere formulati in maniera chiara, non ambigua o fuorviante, in modo da consentire l'univocità della risposta** (TAR Lazio, I, 7346 del 21 giugno 2021; TAR Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

93. In un sistema di selezione a quiz è imprescindibile **“che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo un tale elemento un obbligo preciso dell'Amministrazione”** (TAR Lombardia Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

94. L'ambiguità e la contraddittorietà dei quesiti qualora assumano una certa consistenza numerica sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno a inficiare l'esito finale (TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 5051/11).

VII. SESTO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 16 CO. 2 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA. VIOLAZIONE DELL'ART. 8, CO. 3, DEL BANDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 8, CO. 3-BIS, DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

95. Si formula il presente motivo di ricorso in conformità all'insegnamento dell'Adunanza plenaria n. 5/2015, quindi in espresso subordine rispetto ai primi quattro motivi.

96. In data 19 agosto 2021, con la citata determina 308282 (DOC.2) il ricorrente ha appreso di uno stravolgimento della prova scritta, che avrebbe compreso non solo le domande spiccatamente inerenti il settore della amministrazione e finanza ma anche funzioni di polizia giudiziaria e fini istituzionali dell'Agenzia.

97. Tuttavia, l'art. 16 co. 2 del regolamento di organizzazione dell'Agenzia prevede: *“Le regole delle procedure di selezione sono stabilite nei relativi avvisi o bandi”*.

98. La potestà di auto-organizzazione del concorso è così ampia da dover necessariamente essere interpretata in modo restrittivo: una volta che il bando ha stabilito le modalità di svolgimento della prova scritta, queste potevano essere cambiate soltanto con la modifica del bando, non già nell'avviso di indizione delle prove scritte. Questo secondo atto, del 19 agosto 2021, era logicamente deputato a stabilire modalità di dettaglio e pratiche ma non poteva assolutamente modificare a sorpresa le materie delle prove scritte.

99. Il ricorrente ha fatto logicamente affidamento sul bando, quanto alle materie da preparare, e ha dovuto stravolgere la preparazione del concorso poche settimane prima della prova del 13 ottobre 2021, con ripercussione sul rendimento.

100. L'Amministrazione ha così violato sia l'art. 8 co. 3 del bando, che rinviava all'allegato 1 per le materie d'esame, sia l'art. 8 co. 3bis, presente nella versione consolidata del bando del 13 aprile 2021, il quale ha precisato che l'allegato 1 avrebbe continuato a fare stato quanto alle materie d'esame.

101. La determina del 19 agosto 2021 ha peraltro solo "RITENUTO, pertanto di dovere indicare le modalità di svolgimento della prova scritta del concorso in argomento" quindi sussiste anche eccesso di potere per contraddittorietà, poiché l'Agenzia pur dovendo indicare solo le modalità ha anche cambiato le materie dell'esame scritto, senza un'istruttoria.

102. Queste erano le materie dell'esame scritto prestabilite dal bando e confermate nella versione consolidata:

ADM/AEF

PROVA SCRITTA

- Un questionario a risposta multipla su tutte o alcune delle seguenti materie: economia politica, politica economica, economia internazionale, economia della regolamentazione e della concorrenza, diritto internazionale dell'economia e delle organizzazioni internazionali, cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi; cenni di statistica e econometria;
- Un elaborato a contenuto teorico-pratico volto a verificare l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione di problematiche rientranti nelle materie sopra elencate.

103. Queste sono le nuove materie, di cui alla determina 19 agosto 2021, deputata in tesi solo a fissarne le modalità:

ADM/AEF

- a) Un questionario composto da 10 domande a risposta multipla, delle quali due in lingua inglese, con tre opzioni di risposta di cui una sola corretta, su tutte o alcune delle seguenti materie: economia politica, politica economica, economia internazionale, economia della regolamentazione e della concorrenza, diritto internazionale dell'economia e delle organizzazioni internazionali, cenni di statistica e econometria;
- b) Due quesiti a risposta aperta (massimo 2000 battute spazi inclusi), di cui uno in materia di polizia giudiziaria e uno concernente fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

104. Una determina disciplinante le modalità della prova scritta non può modificare le materie d'esame, se il regolamento di organizzazione rinvia al bando per le regole del reclutamento e quest'ultimo fissa e ribadisce le materie d'esame.

105. A ragionare in senso contrario, le materie della prova scritta potrebbero essere indicate in qualunque momento della procedura e a pochi giorni della prova, com'è avvenuto nel caso di specie.

VIII. NONO MOTIVO: MANCANZA DI COMMISSARI ESPERTI NELLE PROVE DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA. VIOLAZIONE DELL'ART. 5 CO.1. DEL BANDO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL COLLEGIO PERFETTO.

106. Si formula il presente motivo di ricorso in conformità all'insegnamento dell'Adunanza plenaria n. 5/2015, quindi in espresso subordine rispetto ai primi quattro motivi.

107. Fra i commissari dovevano essere presenti due componenti esperti nelle materie della prova scritta.

108. L'art. 5 co. 1 del bando in versione consolidata ha stabilito "*Il Direttore Generale dell'Agenzia, con determinazione pubblicata nel sito istituzionale, provvede alla nomina delle commissioni esaminatrici per ogni codice di concorso, costituite da un Presidente e da due componenti esperti nelle materie oggetto d'esame oltre che dal segretario. Laddove si renda necessario, alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche*"(enf. agg.).

109. Hanno provveduto alla materiale correzione delle prove scritte del profilo AEF esperti di ambito economico, in assenza di esperti delle nuove materie della prova scritta, polizia giudiziaria e finalità istituzionali dell'Agenzia, materie, tra l'altro, con maggior peso specifico del concorso (come da determina ADM n. 308282 del 19 agosto 2021, art. 2, "*il punteggio è dato dalla somma dei voti conseguiti nei tre elaborati: n. 1 questionario composto da 10 domande a risposta multipla e n. 2 quesiti a risposta aperta. Per i quesiti a risposta multipla viene corrisposta una votazione massima di 10 punti e per i quesiti a risposta aperta viene corrisposta una votazione massima di 20 punti ripartita in 10 punti per ciascuna domanda*").

110. La commissione **necessitava anche della presenza di un membro dell'Agenzia Fiscale (dirigente) esperto anche nelle tematiche oggetto dei quesiti aperti delle prove scritte**, tematiche non proprie della categoria "scienze economiche e statistiche" per garantire la legittimità dello svolgimento della prova e, quindi, una valutazione corretta.

111. Per l'effetto sussiste vizio di imparzialità nella valutazione delle prove scritte aperte.

112. La macroscopica mancanza di un ulteriore membro non consente di ottenere il c.d. "collegio perfetto", vista l'incidenza negativa della composizione sulla valutazione delle prove scritte.

113. L'Amministrazione avrebbe dovuto nominare tra i due componenti esperti un dirigente dipendente dell'Agenzia, quale esperto delle materie oggetto della prova scritta ("*due*

quesiti a risposta aperta di cui uno in materia di polizia giudiziaria e uno concernente fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli?").

114. Il bando è chiaro nel prevedere che i due componenti esperti nelle materie oggetto d'esame sono distinti dal segretario. Per il profilo professionale AEF, oggetto del presente ricorso, erano presenti quali componenti esperti solo i due professori di materie economiche ma, alla modifica delle materie delle prove scritte con contestuale aggiunta dei profili istituzionali e di polizia giudiziaria, occorreva dare seguito con la modifica della composizione della commissione, così da ricomprendere esperti nelle nuove materie, polizia giudiziaria e finalità istituzionali dell'Agenzia. Esperti che naturalmente avrebbero dovuto materialmente correggere la prova scritta.

115. Gli elaborati a risposta aperta, in materia di polizia giudiziaria e finalità istituzionali dell'Agenzia, sono stati così corretti da due esperti di discipline statistiche ed economiche, quali esperti delle materie oggetto d'esame.

116. Invero, l'Agenzia ha provveduto solo in corso d'opera a sostituire con propri dirigenti (determina n.26275 del 21 gennaio 2022, DOC.11) alcuni membri delle commissioni (professori), a correzioni già intervenute.

IX. DECIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 14 CO. 6 DEL D.P.R. 487/1994 AVENTE A OGGETTO IL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO.

117. Si formula il presente motivo di ricorso in conformità all'insegnamento dell'Adunanza plenaria n. 5/2015, quindi in espresso subordine rispetto ai primi quattro motivi.

118. Il piano operativo per la gestione del concorso ha previsto che i candidati all'ingresso in aula indossassero un braccialetto munito di QR code per il riconoscimento.

119. Gli operatori addetti, dopo aver associato il codice del bracciale e la lettera d'invito con il tablet, hanno proceduto alla consegna di quest'ultimo ai candidati, al fine di svolgere la prova.

120. Ogni tablet, contenente gli elaborati scritti, è stato quindi facilmente identificabile dal momento della consegna e fino al momento della correzione della prova da chiunque, con l'utilizzo di un telefono cellulare, così da risalire con facilità al nome dell'autore e ben prima dell'attribuzione del giudizio.

121. Sussiste quindi violazione dell'inderogabile principio, ben noto a codesto TAR, secondo cui *“il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti”* (art. 14, co. 6, d.p.r. 487/1994).

122. Semplicemente inquadrando il QR Code è stato possibile ottenere e identificare con precisione il nominativo ed i dati del candidato abbinato, con possibilità di trasmissione all'esterno di dette informazioni (stante anche l'assenza dei dispositivi di schermatura delle reti internet), al fine di far conoscere l'abbinamento prova-candidato prima della correzione della prova stessa.

123. I candidati hanno inoltre dovuto esporre la carta d'identità sul banco, consentendo altresì sotto quest'aspetto la possibilità di riconoscimento anticipato.

124. L'anonimato è garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta della selezione pubblica quale modalità ordinaria d'accesso agli incarichi nelle amministrazioni (art. 97 Costituzione).

125. Il principio realizzato con la norma cogente dettata dall'art. 14 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, che impone la chiusura dell'elaborato di ciascun partecipante in una busta grande, contenente altresì un'altra busta, più piccola, all'interno della quale viene inserito un cartoncino recante il nominativo del candidato.

126. Nelle prove di una selezione pubblica, si esige che il riconoscimento dell'autore di un elaborato avvenga a conclusione dell'esame, dopo l'espressione del giudizio sulle prove di tutti i candidati, al fine di neutralizzare le possibili parzialità dell'organo giudicatore.

127. Il ruolo fondamentale della garanzia dell'anonimato dei concorrenti è ribadito dalla costante giurisprudenza che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste e degli elaborati, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi (Cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

128. È equiparabile il caso in esame in cui l'abbinamento candidato-elaborato è stato reso conoscibile – attraverso le nuove tecnologie – con estrema facilità.

129. Sul punto si intende richiamare parte della costante e granitica giurisprudenza formatasi nel corso degli anni ed in particolare l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il consolidato ed univoco orientamento che ne è seguito (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza 15 ottobre 2015, n.2183, TAR Lazio, Roma, Sez.III bis, sentenza 9 marzo 2015, n.3926), e il principio di diritto secondo cui nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione

dell'imparzialità in sede di correzione (Cons. Stato, Ad. Plen., sentenze 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28).

X.PERICULUM IN MORA.

130. Da quanto precede emerge il *fumus boni iuris*.

131. Il danno grave ed irreparabile è, invece, reso evidente dalla circostanza che il provvedimento di non idoneità impedisce al ricorrente di prendere parte alle successive fasi concorsuali e alla prova orale. Al fine di mantenere impregiudicato l'interesse al completamento delle prove *in itinere*, stante l'avvenuta conclusione delle prove scritte e l'inizio delle prove orali per il profilo concorsuale in oggetto, si chiede l'adozione di un provvedimento che disponga misure cautelari, con ordine dell'ammissione con riserva del ricorrente, ai fini della partecipazione alle ulteriori fasi della procedura.

132. Ove la tutela cautelare non dovesse venire concessa, il danno sarebbe grave e irreparabile. La misura cautelare in questione non determinerebbe peraltro pregiudizi particolari in capo all'Amministrazione, stante che le prove orali si svolgono nell'arco di alcuni giorni e che la ricorrenza non è operazione eccessivamente dispendiosa.

133. La convocazione di una prova orale suppletiva avrebbe invece tempi ragionevolmente più lunghi e necessiterebbe di un'organizzazione più complessa, inoltre si perderebbe la contestualità dello svolgimento.

134. Il principio di effettività della tutela anche cautelare *ex art. 1 c.p.a.* implica che la concessione di misure cautelari possa essere disposta, ove serva a tutelare interinalmente gli effetti della decisione di merito, senza comportare un serio aggravio del procedimento o dei costi e dei sacrifici maggiori per l'Amministrazione nel confronto con la posizione del ricorrente.

135. Le prove orali del profilo AEF si sono già svolte alla data della notifica del presente ricorso e si attende la graduatoria finale. Il principio di contestualità delle prove concorsuali esige che il candidato ricorrente sia ammesso alle successive fasi concorsuali nell'ambito della procedura pendente.

136. Sempre in via cautelare, sussistono ragioni per richiedere la ricorrenza della prova scritta o, in alternativa, ove l'ecc.mo Collegio ritenga più confacente una definizione nel merito del ricorso, la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55 co. 10 c.p.a. Quanto alla ricorrenza, si chiede l'espressa prescrizione di garantire sia l'anonimato (Ad. Plen. 26/2013) sia la presenza di ulteriori elaborati risultati idonei (cfr. TAR Lazio, 10118/2021).

137. L'ecc.mo Collegio di codesta Seconda Sezione del TAR si è recentemente determinato nel senso di ammettere un ricorrente agli orali (ord. 538 del 2022) e nel senso di non reputare *prima facie* fondate due impugnative ma fatta espressamente salva ogni valutazione sulla fondatezza all'esito del giudizio di merito (ordinanze 875 e 912 del 2022).

138. Va evidenziato che il bando stabilisce che "l'Amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria e all'assunzione degli idonei con riferimento alla capacità assunzionale maturata al momento dell'approvazione della graduatoria stessa in relazione alle sue specifiche esigenze" (DOC.1, art.1) per come già verificatosi per il personale di II area, per la quale sono state già espletate tutte le prove e si è proceduto ad autorizzare l'assunzione degli idonei (come da determina 56692/RU Roma, 8 febbraio 2022). Ciò dimostra il fabbisogno di personale e l'interesse a rientrare in graduatoria.

XI. DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA O PER EQUIVALENTE.

139. I provvedimenti impugnati, illegittimi, cagionano un danno al ricorrente, perché gli precludono ingiustificatamente l'ammissione alle prove orali, alle quali risultano ammessi un numero di candidati di poco superiore a quello messo a bando e, dunque, l'elevata probabilità di successo nel concorso.

140. Il danno consiste quindi nella perdita ingiustificata di un posto a tempo indeterminato nella carriera in oggetto, quale funzionario di III Area F1, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'area giuridico amministrativa, profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario.

141. Rinviandosi per l'illegittimità a quanto precede, sussistono gli estremi della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, derivante da una violazione delle norme prima caldate e da un'azione amministrativa ingiusta, erronea e contraddittoria, rispetto al fine di selezionare i candidati più preparati nell'ambito delle prove scritte.

142. La violazione delle norme citate corrisponde all'integrazione del divieto di *neminem laedere* e cagiona in modo immediato e diretto la perdita del passaggio alla prova orale, che per come anticipato garantisce, stante il numero degli ammessi di poco superiore ai posti del bando, elevate probabilità di vittoria del concorso.

143. Si chiede pertanto, in via di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 34 c.p.a., l'adozione di tutte le misure idonee a riparare il danno, compresa l'ammissione alle prove orali, l'assunzione o l'ammissione ad un supplemento o integrazione di graduatoria.

144. In subordine, si chiede che l'Amministrazione sia condannata al risarcimento del danno per equivalente, pari allo stipendio lordo annuo di un funzionario della carriera in oggetto, parametrato per un arco di durata pari a venti anni.

P.Q.M.

IN VIA CAUTELARE

Voglia l'ecc.mo TAR, in via cautelare sospendere gli atti impugnati, al fine dell'ammissione del ricorrente alla prova orale e della ricorrezione delle risposte scritte a risposta aperta del ricorrente, con garanzia di anonimato e di imparzialità, mediante contestuale ricorrezione di ulteriori prove scritte a risposta aperta di almeno cinque candidati idonei.

NEL MERITO

Voglia l'ecc.mo TAR: annullare gli atti impugnati, con accertamento del diritto del ricorrente alla riammissione al concorso o, in subordine, con conseguente ripetizione generale della prova scritta per il profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario (codice concorso ADM/AEF); condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, secondo le causali e per le modalità di cui in narrativa.

Con vittoria di spese e compensi, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA, ANCHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 116 E 49 C.P.A.

A. In assenza della produzione nel corso del giudizio degli atti richiesti con istanza di accesso, si chiede disporsi l'accesso in corso di causa ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.a. Sussiste lo specifico interesse a difendere la posizione giuridica derivante dall'esclusione dal concorso, come da primo e secondo motivo del ricorso. Né sussiste a carico dell'Amministrazione un'attività di indagine o elaborazione approfondita per far fronte all'istanza.

B. Si chiede disporsi l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione.

C. Si producono i seguenti documenti:

- 1) bando di concorso;
- 2) determinazione 308282 del 19 agosto 2021;
- 3) esito prove scritte Matteo Gentile;
- 4) istanza di accesso agli atti;
- 5) criteri di valutazione della prova scritta;
- 6) statuto dell'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli;

- 7) avviso di fissazione delle prove orali;
- 8) autodichiarazione del reddito del ricorrente ai fini dell'esenzione dal contributo unificato;
- 9) elaborati idonei con 9/10 e 10/10;
- 10) dichiarazione Prof. Domenico Scalera;
- 11) determina 26275/ru del 21 gennaio 2022 di sostituzione di commissari;
- 12) piano operativo per la gestione del concorso.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il presente ricorso riguarda concorso per l'accesso a pubblico impiego ed è esente stante l'allegata auto-dichiarazione del reddito percepito dal ricorrente, inferiore alle soglie previste al fine dell'esenzione.

Roma 20 febbraio 2022

Avv. Gabriele La Malfa Ribolla

ECC.MO TAR LAZIO – ROMA – SEZIONE SECONDA

R.G.N. 1787/2022

Ricorso per motivi aggiunti

Per il Dott. **Matteo Gentile** nato a Termoli (CB) il 23 febbraio 1973, c.f. GNTMTT73B23L113F, ivi residente in via delle rose 2m, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele La Malfa Ribolla (C.F. LMLGRL86M23G273S; avv.gabriele.lamalfaribolla@pec.it; fax 0632803400) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Boezio 6, giusta procura in calce al presente atto

contro

-l'**Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,

e nei confronti

del **Sig. Roberto Lofaro**, nato a Genova il 26 settembre 1970 e residente in Taurianova (RC) via Roma 104/4

per l'annullamento e/o dichiarazione di inefficacia, previa sospensione, come da richieste del ricorso principale

- del giudizio di inidoneità nella prova scritta del concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, III Area F1, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'area giuridico amministrativa, profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario (codice concorso ADM/AEF);
- dei verbali, ove esistenti, contenenti la motivazione del suddetto giudizio di inidoneità e relativi alle operazioni di correzione;
- degli atti di nomina dei commissari, per il profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario (codice concorso ADM/AEF);
- di tutti gli atti adottati dalla Commissione, compresi gli atti e i verbali comportanti adozione dei criteri di valutazione e modalità di correzione delle prove scritte;
- degli atti di individuazione delle domande, a risposta chiusa e a risposta aperta, della prova scritta e di individuazione delle risposte corrette, ivi compresa, la determinazione prot. 308282/RU del 19 agosto 2021

e per l'annullamento e/o dichiarazione di inefficacia, previa sospensione, con il presente ricorso per motivi aggiunti,

della graduatoria finale del concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, III Area F1, presso l'Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, per l'area giuridico amministrativa, profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario (codice concorso ADM/AEF), prot. 104774/RU del 7 marzo 2022, nei limiti dell'interesse del ricorrente

e per il conseguente accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale

e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per equivalente

*

Si premette, di seguito, il contenuto del ricorso già pendente e iscritto al ruolo del TAR Lazio-Roma, con il n.r.g. 1787/2022, proposto nei confronti dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli

“IN FATTO

I. LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO.

1. *Con determinazione 341753/RU pubblicata il 6 ottobre 2020, il Direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (oggi, Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli, nel prosieguo "Agenzia") ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive 766 unità di personale, di terza area, fascia retributiva F1, a tempo pieno e indeterminato, di cui 456 da inquadrare nel profilo professionale di funzionario doganale, 160 nel profilo professionale di ingegnere e 150 nel profilo professionale di chimico, presso gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia. La procedura di selezione ha previsto, in sequenza, una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale (sub **DOC.1, il bando nella versione consolidata del 13 aprile 2021, a seguito di tre rettifiche**).*

2. *Il concorso è sembrato travagliato, come hanno dimostrato l'adozione di quattro determinazioni comportanti modifiche e rettifiche al bando, relative anche alle modalità di svolgimento della prova; numerose defezioni e sostituzioni di commissari; ben otto rettifiche apportate alla banca dati della prova preselettiva, perché affetta da errori.*

3. *L'art. 8 co. 3 del bando in versione consolidata (**DOC.1**) ha previsto, quanto alla prova scritta: "3. La prova scritta, mirata ad accertare le conoscenze del candidato, nonché la sua capacità di analisi e di soluzione di problemi, sia teorici che pratici, si svolgerà sulle materie indicate nell'allegato 1 al presente bando, che costituisce parte integrante dello stesso, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 e sue disposizioni attuative".*

4. *In data 13 ottobre 2021 il ricorrente Matteo Gentile ha partecipato alla prova scritta, consistente in dieci domande a risposta chiusa e due domande a risposta aperta. La prova scritta è stata valutata in*

trentesimi, con sufficienza pari a 21/30, attribuzione di un punto a ciascuna risposta esatta delle risposte chiuse (per un totale di 10 punti su 30) e ulteriore disponibilità di dieci punti per ciascuna delle due risposte aperte (per ulteriori 20 punti su 30).

5. Le prove scritte hanno avuto ad oggetto, per il profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario:

- dapprima nella versione originaria del bando (i) un questionario a risposta multipla su tutte o alcune delle seguenti materie: economia politica, politica economica, economia internazionale, economia della regolamentazione e della concorrenza, diritto internazionale dell'economia e delle organizzazioni internazionali, cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi; cenni di statistica e econometria e (ii) un elaborato a contenuto teorico-pratico volto a verificare l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione di problematiche rientranti nelle materie sopra elencate (e il candidato ricorrente si è ovviamente preparato su questi argomenti e non su altri) (DOC.1);
- successivamente, con determinazione 308282 del 19 agosto 2021, l'Amministrazione ha modificato le modalità della prova scritta e stabilito (i) un questionario composto da 10 domande a risposta multipla, delle quali due in lingua inglese, con tre opzioni di risposta di cui una sola corretta, su tutte o alcune delle seguenti materie: economia politica, politica economica, economia internazionale, economia della regolamentazione e della concorrenza, diritto internazionale dell'economia e delle organizzazioni internazionali, cenni di statistica e econometria e (ii) due quesiti a risposta aperta (massimo 2000 battute spazi inclusi), di cui uno in materia di polizia giudiziaria e uno concernente fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. (come da determinazione 308282 del 19 agosto 2021, DOC.2).

6. Le modalità della prova scritta sono state stravolte poche settimane prima del loro svolgimento, con evidente sorpresa e danno alla preparazione complessiva. Inoltre i candidati hanno disposto soltanto di un'ora per le dieci domande a risposta chiusa e per le due domande a risposta aperta.

7. Come appreso dall'avviso pubblicato il 22 dicembre 2021, nell'ambito delle dieci domande a risposta chiusa il ricorrente ha ottenuto il punteggio di 6 punti su 10 (DOC.3) e una valutazione nelle domande a risposta aperta pari a 5/10, per la risposta concernente i fini istituzionali dell'Agenzia, e 5/10 per quella sulla polizia giudiziaria, come da seguente screenshot (DOC.3):

11	<p>Descriva il candidato, nell'ambito delle competenze settoriali devolute ad ADM, in cosa si sostanzia l'attività investigativa (autonoma o su delega dell'autorità giudiziaria) della polizia giudiziaria in servizio presso la stessa agenzia.</p> <p>I dipendenti dell'Agenzia Accise, Dogane e Monopoli (ADM) sono nei limiti del servizio prestato e dell'attribuzioni ad esso connesse sono ufficiali/agenti di polizia giudiziaria come previsto dall'art.57 comma 3 del cpp, ciò è stato chiarito in modo inequivocabile dall'art. 31 del D.L. 23/2020. In senso pratico, se il funzionario durante l'esercizio e attinente al servizio viene a concludersi una fattispecie di reato, quindi apprende la notizia criminis, deve trasmetterla senza ritardo alla Procura della Repubblica competente per territorio. I funzionari possono svolgere attività investigativa, in autonomia e di propria iniziativa, dal momento che sono a conoscenza della notizia criminis affinché si verifichi quanto previsto dall'art.55 del cpp: apprendere la notizia di reato ed impedire che venga portata a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori attraverso le fonti di prova, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere ciò che sia necessario per l'applicazione della norma penale violata. Talchè, la polizia giudiziaria compie atti in autonomia che per iscritto dovrà comunicare al PM, titolare delle indagini preliminari, entro le 48 ore e per iscritto. Durante le indagini preliminari il funzionario ADM svolge atti per l'acquisizione dei mezzi di ricerca di prova in autonomia (sequestro, ispezioni, perquisizioni su persone, cose, luoghi) e delegati dal PM o Giudice (interrogatori, ispezioni, documenti). Le attività di competenza dell'ADM sono quelle che riguardano le attività repressive al contrasto delle attività illecite a danno dell'economia italiana e unionale (contrabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci che non rispettano le norme vigenti in materia), Inoltre, si menziona il contrasto ai tabacchi lavorati esteri, al gioco illegale (giochi illegali su siti web irregolari, scommesse online non autorizzate).</p>	5
12	<p>Illustri il candidato la natura giuridica di ADM, degli organi e delle competenze della stessa agenzia.</p> <p>L'Agenzia Accise Dogane e Monopoli (ADM) è una delle quattro agenzie istituite con il Decreto Legislativo n.300 del 30-07-1999. L'ADM è nata grazie alla riorganizzazione dei Ministeri (Legge Bassanini) con precipue caratteristiche. L'ADM è un ente pubblico non economico avente personalità giuridica e dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Vi è l'alta vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e il controllo della Corte dei Conti nelle materie di competenza. Per svolgere la propria attività secondo il decreto istitutivo, attraverso la stipula annuale della convenzione triennale con il MEF, gode dell'autonomia attraverso lo statuto, i regolamenti e gli atti del Direttore Generale dell'Agenzia. Gli organi dell'ADM sono il Direttore Generale, il Comitato di Gestione e i revisori dei conti. Il Direttore Generale è rappresentante legale che dirige e rappresenta l'Agenzia attraverso il compimento degli atti (decreto istitutivo, Statuto e atti regolamentari) che non sono di competenza di altri organi. Il Comitato di Gestione delibera ciò che proviene dalla proposta del Direttore Generale (statuto, Regolamento di amministrazione, regolamento di contabilità, bilancio d'esercizio) e su richiesta di valutazione (nomina dei dirigenti di vertice e periferici) e tutto ciò che il Direttore propone al Comitato (composto da 4 membri presieduto dal Direttore Generale) stesso. Infine il Collegio dei Revisori dei conti (composto dal presidente e 4 Revisori, di cui 2 effettivi e supplenti) che svolgono i compiti previsti dagli artt. 2428 e 2429 del codice civile. Competenza dell'Agenzia è amministrare i tributi doganali e assicurare l'accertamento, la riscossione e il contenzioso, regolare e controllare il settore dei giochi e dei tabacchi lavorati, contrastare gli illeciti doganali, i reati tributari ed extratributari.</p>	5

8. *A fronte dei criteri di valutazione e della mancanza di una motivazione intellegibile dell'esclusione, il giudizio di inidoneità per le due risposte aperte, che ridonda nell'insufficienza complessiva della prova scritta, è gravemente contraddittorio e ingiustificato.*

9. *Il ricorrente ha chiesto l'accesso agli atti relativi alle operazioni di correzione (DOC.4) e non avendo ottenuto riscontro vi insiste in corso di causa ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.a., anche tenuto conto del ruolo della completezza dell'accesso agli atti in ambito concorsuale (TAR Lazio, Prima quater, ord. 218/2022).*

II. ERRORI NELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.

10. *L'Amministrazione è incorsa in errori nell'applicazione dei criteri di valutazione, di seguito riportati e corrispondenti a (i) pertinenza e completezza della risposta, (ii) chiarezza espositiva, (iii) capacità di sintesi (DOC.5):*

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Pertinenza e completezza della risposta	Fino a 5
Chiarezza espositiva	Fino a 3
Capacità di sintesi	Fino a 2

11. *Con evidente auto-vincolo, i descrittori dei criteri di valutazione sono tre, dovendosi quindi dedurre, nell'ambito del giudizio per ciascuna delle due risposte aperte pari nel massimo a 10/10, l'attribuzione di*

un massimo di cinque punti alla pertinenza e completezza della risposta, di un massimo di tre punti alla chiarezza espositiva, di un massimo di due punti alla capacità di sintesi.

12. *Emerge invece, ictu oculi, una palese disattenzione nelle valutazioni.*

13. *La prova in materia di fini istituzionali ha ricevuto 5/10, laddove l'elaborato si presenta di ottima qualità, completo e attestante un grado di matura conoscenza dell'argomento. Il voto è quindi penalizzante, specie in rapporto ad elaborati che hanno ricevuto 9/10 e 10/10 per analoga resa (DOC.9).*

14. *Il ricorrente ha dimostrato una conoscenza ampia e approfondita della natura giuridica, degli organi e delle competenze dell'Agenzia, riferendo dell'istituzione dell'Agenzia e della sua natura di "ente pubblico non economico avente personalità giuridica e dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria". Il dott. Gentile ha riferito anche dell'autonomia statutaria dell'Agenzia, dei suoi atti regolamentari, delle competenze del Direttore generale, del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori. Ha aggiunto il ricorrente che "competenza dell'Agenzia è amministrare i tributi doganali e assicurare l'accertamento, la riscossione e il contenzioso, regolare e controllare il settore dei giochi e dei tabacchi lavorati, contrastare gli illeciti doganali, i reati tributari ed extratributari".*

15. *Ora, a fronte di siffatta esposizione, la risposta è totalmente pertinente e completa, meritevole in modo obiettivo dei cinque punti previsti e dimostra piena capacità di sintesi, potendo ricevere il totale dei due punti previsti. Quanto alla chiarezza espositiva, alcuni refusi presenti, dati dalla digitazione su ipad in pochi minuti, non tolgono che almeno un punto poteva essere attribuito: da qui la meritevolezza del voto di minimo 8/10 anziché l'insufficienza ricevuta di 5/10.*

16. *Lo si ricava dagli elaborati, qui allegati, che hanno ricevuto una valutazione più premiante a fronte di identico rendimento (DOC.9, in attesa di ricevere ulteriori elaborati come da istanza di accesso), il che attesta disomogeneità delle valutazioni, verosimilmente dipendente dall'assenza nell'ambito della commissione dei previsti esperti di polizia giudiziaria e finalità istituzionali dell'Agenzia.*

17. *Si trae la stessa conclusione per la prova in materia di polizia giudiziaria. Qui, a fronte di una traccia piuttosto specifica, "Descriva il candidato, nell'ambito delle competenze settoriali devolute ad ADM, in cosa si sostanzia l'attività investigativa (autonoma o su delega dell'autorità giudiziaria) della polizia giudiziaria in servizio presso la stessa agenzia", il ricorrente ha chiarito che i dipendenti dell'Agenzia sono agenti/ufficiali di polizia giudiziaria, come previsto dall'art 57 co. 3 c.p.p. e chiarito inequivocabilmente dall'art. 31 del d.l. 23/2020, e che se nell'ambito del servizio viene a concludersi una notizia criminis, il funzionario deve trasmetterla senza ritardo alla Procura della Repubblica competente per territorio. Aggiunge in modo perspicuo il candidato: "I funzionari possono svolgere attività investigativa, in autonomia e di propria iniziativa, dal momento che sono a conoscenza della notizia criminis affinché si verifichi quanto previsto dall'art. 55 c.p.p.: apprendere la notizia di reato e impedire che venga portata a conseguenze ulteriori,*

ricercarne gli autori attraverso le fonti di prova, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere ciò che sia necessario per l'applicazione della norma penale violata”.

18. *Val la pena di riportare il seguito della risposta per un'attenta lettura, che documenta il grado di conoscenza approfondita e non comune dell'argomento da parte del candidato: “Talbè, la polizia giudiziaria compie atti in autonomia che per iscritto dovrà comunicare al PM, titolare delle indagini preliminari, entro le 48 ore per iscritto. Durante le indagini preliminari il funzionario ADM svolge atti per l'acquisizione dei mezzi di ricerca di prova in autonomia (sequestro, ispezioni, perquisizioni su persone, cose, luoghi) e delegati dal PM o Giudice (interrogatori, ispezioni, documenti)”. Conclude poi l'elaborato con una panoramica delle competenze settoriali dell'Agenzia nell'ambito delle quali si colloca l'attività investigativa.*

19. *Anche qui la qualità dell'esposizione è corretta, la conoscenza e la capacità di analisi dell'istituto è chiara, la risposta è adeguata e completa. A fronte dei descrittori predisposti, l'elaborato è certamente meritevole di 9 o 10 punti, dato lo standard di valutazione per analoghe prove, non già l'insufficienza ricevuta di 5/10.*

20. *Le informazioni richieste sono state dettagliatamente indicate nell'elaborato e la loro completezza ha denotato, anche in questo caso, una chiara inidoneità ai fini di valutazione previsti. E bisogna ricordare che per i dieci quesiti a risposta chiusa e per le due risposte aperte i candidati disponevano di meri sessanta minuti, pertanto una trattazione sintetica era imprescindibile oltrechè richiesta dai criteri di valutazione.*

21. *Da quanto precede, il totale di punti oggetto di indebita decurtazione è pari come minimo ad un margine fra sette punti e, ragionevolmente, otto punti. Da qui la prova di resistenza, considerato che il punteggio di 16/30 si rivela severo ed escludente in modo macroscopicamente illogico, a fronte di una obiettiva ragionevolezza della collocazione della valutazione in un ambito fra 23 e 24 punti su trenta (da 16+7 a 16+8 sul totale di 30).*

22. *Va rimarcato che entrambe le risposte contengono informazioni esatte, pertinenti e sono formulate in modo sintetico ed esaustivo, in linea con l'art. 8 del bando e con i criteri di correzione.*

23. *L'esito ha pregiudicato la prosecuzione del concorso per il candidato ricorrente, che a dire della Commissione avrebbe dimostrato di essere complessivamente non sufficientemente idonea sotto tutti i profili oggetto dei descrittori, laddove la lettura delle due risposte dimostra il contrario.*

III. OMESSA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, OGGETTO DI PUBBLICITÀ OBBLIGATORIA, RELATIVI AI COMMISSARI ESTERNI. MANCATA VALIDAZIONE DELLE DOMANDE A RISPOSTA CHIUSA. PRESENZA DI DOMANDA ERRONEA (N.3) E NON INERENTI (N.5). VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO TRAMITE IL QR CODE.

24. *Da una verifica nell'area dedicata al concorso del sito dell'Agenzia e nell'area trasparenza, non risultano pubblicati gli atti di nomina, di conferimento dell'incarico, di dichiarazione di insussistenza di*

incompatibilità dei commissari esterni, anche per il profilo di funzionario doganale, esperto economico finanziario (codice AEF).

25. *L'Amministrazione ha provveduto in data 26 gennaio 2022, dopo la notifica di un ricorso.*

26. *Può notarsi che, per altri concorsi, l'Amministrazione ha invece adempiuto tempestivamente all'obbligo di pubblicazione. L'obbligo è altresì adempiuto per la Struttura collegiale del concorso in oggetto.*

27. *In questo modo, non sono stati eseguiti gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge, volti ad assicurare in modo preventivo l'assoluta imparzialità dei commissari, secondo una sequenza indicata con precisione dal d.lgs. 33/2013 e dal d.lgs. 165/2001, con effetto di insanabile inefficacia degli atti di nomina dei suddetti commissari esterni e, a valle, di invalidità o inefficacia degli atti da loro adottati, con particolare riferimento ai criteri di valutazione della prova del ricorrente, ai verbali relativi alle operazioni di correzione e al giudizio di inidoneità impugnato.*

28. *Né risultano adottate o pubblicate le dichiarazioni di assenza di incompatibilità di cui all'art. 11 co. 1 del d.p.r. 487/1994, diversamente che per la Struttura collegiale e le commissioni di altri concorsi.*

29. *Inoltre, non risultano adottati atti di validazione delle domande a risposta chiusa. Sono presenti domande che, per la loro formulazione erronea e ambigua, hanno gravemente pregiudicato il tempo di svolgimento della prova. Non risultano presenti fra i commissari gli esperti delle materie d'esame previsti dal bando. Sussiste inoltre violazione dell'anonimato delle prove scritte, riconoscibili già prima della correzione mediante QR code.*

*

30. *Da qui il presente ricorso ai sensi dei seguenti motivi*

IN DIRITTO

I. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

31. *L'art. 71, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999, istitutivo delle Agenzie fiscali, dispone che "il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di gestione ed è sottoposto al Ministro vigilante secondo le disposizioni dell'art. 60 del presente decreto legislativo. In particolare esso ... detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale".*

32. *In applicazione di questa disposizione, l'art. 16 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, nel disciplinare le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno, prevede che: "1. Le procedure di reclutamento bandite dall'Agenzia sono espletate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, con procedure di norma decentrate, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. L'Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti*

di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro. 2. Le regole delle procedure di selezione sono stabilite nei relativi avvisi o bandi”.

33. Data l'ampia potestà di auto-organizzazione esistente, solo il rispetto rigoroso dei limiti cui l'Agenzia si auto-vincola, in sede di organizzazione del concorso, può dimostrare l'imparzialità del concorso e l'effettività delle operazioni di correzione e valutazione.

34. Non solo. La legge 241/1990, il d.lgs. 33/2013 e il d.lgs. 165/2001 si applicano al concorso, trattandosi di norme di applicazione generale. In questo senso, l'Amministrazione deve condurre l'istruttoria sulla base degli elementi di fatto obiettivamente emergenti dalle prove concorsuali – dunque sottoporre gli elaborati a una valutazione trasparente ed effettiva –, deve motivare gli esiti delle prove concorsuali, in modo da consentire un apprezzamento pubblico e obiettivo della valutazione operata, deve adempiere gli obblighi di pubblicazione previsti in modo generale dalle norme citate, non trattandosi di procedura sottoposta a un canone di riservatezza.

35. Al riguardo, per i componenti delle commissioni di concorso, occorre riferirsi alle disposizioni del d.lgs. 33/2013 ed, in particolare, all'articolo 15, rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”.

36. Per i componenti esterni della Commissione, trattandosi di “collaboratori” retribuiti, la cui designazione trova fondamento nell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, gli obblighi di pubblicazione di dati e documenti risultano i seguenti: a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) curriculum vitae; c) dati relativi a incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento di attività professionali; d) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di collaborazione o consulenza specificando le eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

37. A questi obblighi, si aggiunge quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001, che prevede l'obbligo di pubblicare anche l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

38. Le informazioni richieste devono essere pubblicate entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e devono essere mantenute per i tre anni successivi alla cessazione. La mancata pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi e dell'attestazione di avvenuta verifica, ex art. 53 d.lgs. 165/2001, comporta l'inefficacia dell'atto.

39. L'Agenzia ha poi spontaneamente e doverosamente applicato l'art. 11 co. 1 del d.p.r. 487/1994, raccogliendo e pubblicando dai componenti della Struttura collegiale le dichiarazioni di assenza di causa di incompatibilità. L'Amministrazione ha provveduto a dare evidenza degli adempimenti per la Commissione

d'esame, quanto alle dichiarazioni relative all'art. 9 co. 2 del d.p.r. cit. e all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, soltanto in data 26 gennaio 2022, oltre novanta giorni dopo lo svolgimento delle prove scritte.

II. PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. ERRATA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO DI FATTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 CO. 3 DEL BANDO.

40. *Con riferimento alle due prove scritte a risposta aperta del ricorrente, l'Amministrazione non ha applicato i criteri di valutazione o ne ha fatto applicazione non corretta.*

41. *L'opinabilità delle questioni giuridiche sottese alle prove scritte dei concorsi impedisce di esaminarle alla stregua di quiz a risposta multipla, rispetto ai quali la Commissione è chiamata soltanto a verificare l'esattezza o meno delle risposte fornite, sicché il giudizio sulle soluzioni offerte dal candidato risulta condizionato in modo determinante dal percorso logico e dalle argomentazioni che le sostengono, nell'ambito di una più generale valutazione sulla completezza e sulla logica interna dell'elaborato.*

42. *D'altra parte, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale, si deve ritenere che le valutazioni tecniche operate dalla Commissione esaminatrice in un concorso siano sindacabili qualora venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza delle note figure dell'illogicità, dell'irrazionalità e del radicale travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 febbraio 2018, n. 705; Tar Lazio, Roma, sez. III bis, 3 maggio 2018, n. 4882; di recente anche TAR Lazio, Roma, Prima Quater, 10118 del 4 ottobre 2021).*

43. *Da quanto si è descritto in fatto, ed emerge da una piana lettura degli elaborati, sussiste la macroscopica irragionevolezza della valutazione attribuita alle due prove scritte a risposta aperta e, dal raffronto fra i criteri di valutazione e gli elaborati, rileva la manifesta erroneità della valutazione.*

44. *Entrambi gli elaborati risultano molto decorosi quanto alla esaustività, caratterizzati da pertinenza della risposta e attestanti un buon livello di conoscenza dell'argomento, in considerazione del livello non dirigenziale del personale da reclutare. Entrambi gli elaborati sono caratterizzati da capacità di sintesi, dato l'uso costante della paratassi e la redazione ricca di dettagli analizzati con cura, senza che la trattazione risulti eccessivamente dilungata. Inoltre, la risposta è completa in entrambi i casi e una trattazione ulteriore avrebbe implicato difetto di sintesi.*

45. *Sotto il profilo della dimostrazione, le prove affrontano argomenti di procedura penale e di diritto amministrativo, da qui l'applicazione nel presente giudizio della regola iura novit curia, quanto alla verifica della correttezza e rispondenza dei due elaborati ad una corretta e decorosa esposizione delle norme di legge e del loro significato.*

46. *Il dott. Gentile ha risposto con cura e in modo esauriente alla domanda relativa all'attività investigative di competenza dei funzionari dell'Agenzia. Ha altresì risposto alla domanda sui profili istituzionali in modo completo, pertinente e approfondito.*

47. *Emerge in modo sufficientemente chiaro che entrambe le prove sono di notevole qualità, anche in applicazione dei descrittori adottati dall'Amministrazione, e che, in luogo dei due punteggi ottenuti (5/10 per la prova in materia di polizia giudiziaria e 5/10 per la prova in materia istituzionale), entrambe le prove dovevano essere valutate con punteggio assai più consistente, pari ad un punteggio fra 8 e 10/10.*

48. *Da ciò si ricava la prova di resistenza, perché con una più attenta valutazione per ciascuna delle due prove a risposta aperta, il ricorrente avrebbe ottenuto, anziché il punteggio di 16/10, comportante inidoneità, quello di 23 o 24/30, comportante idoneità e diritto al passaggio alla prova orale.*

49. *Rileva, altresì, violazione dell'art. 8 co. 3 del bando, secondo cui la prova scritta è "mirata ad accertare le conoscenze del candidato, nonché la sua capacità di analisi e di soluzione di problemi, sia teorici che pratici". Le risposte del candidato consentono di accertare sia il possesso delle conoscenze che la capacità di analisi e di soluzione dei problemi, pertanto l'Amministrazione viola il bando e fa a meno di esaminare un candidato che ha dato riscontro positivo agli obiettivi di competenza fissati dal bando.*

III. SECONDO MOTIVO: DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 CO. 1 L. 241/90.

50. *Sussiste violazione dell'art. 3 co. 1 della L. 241/90, secondo cui la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*

51. *Per quanto, per nota giurisprudenza, il voto numerico costituisca sintesi della motivazione in generale adeguata, ciò nel caso in esame conduce a conseguenze manifestamente ingiuste.*

52. *Nel caso in esame l'Amministrazione si è auto-vincolata al rispetto di determinati e dettagliati criteri ma il voto ricevuto, pari a 5/10 e 5/10 nelle due prove a risposta aperta, non consente di desumere con trasparenza le presunte ragioni dell'inidoneità. Né i descrittori adottati costituiscono una guida effettiva per l'espressione del giudizio.*

53. *Soprattutto perché le due prove scritte a risposta aperta dimostrano in modo obiettivo capacità di sintesi, completezza, pertinenza, conoscenza degli argomenti e corrispondono ai criteri che, per ciascuna delle due risposte, valgono almeno l'attribuzione di 8/10 per ciascuna.*

54. *In casi come questo è necessario un sindacato di full jurisdiction da parte dell'ecc.mo Tribunale, senza ricorrere alle formule di esonero dal sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica, che non valgono in tutti i casi, e che qui implicherebbero sostanzialmente un non liquet.*

55. Difatti, ha osservato il TAR Lazio che in presenza di valutazioni opinabili (giudizi di valore) espresse da un organo tecnico dell'Amministrazione (come deve ritenersi una Commissione di concorso), non è nei poteri del Giudice Amministrativo sostituirsi al competente organo valutativo, nominato dalla P.A., mediante l'espressione di un giudizio di valore proprio o del proprio ausiliario (ctu o verificatore), altrettanto opinabile. La valutazione tecnico-discrezionale riservata ad organi tecnici dell'Amministrazione, però, può essere censurata con successo in sede giurisdizionale soltanto nel caso in cui essa si presenti (non soltanto "opinabile" ma) del tutto inattendibile perché illogica e/ o irragionevole oppure in contrasto con criteri tecnici e procedimenti applicativi che, sebbene propri di un certo ramo disciplinare e "settoriali", siano ormai ampiamente consolidati e stabilmente condivisi dagli "esperti", secondo la disciplina tecnica o scientifica di riferimento.

56. Inoltre, con specifico riferimento al vizio in epigrafe, la valutazione dell'organo a ciò deputato è contestabile ove non sia affatto o adeguatamente motivata in rapporto a quanto prescritto dalle norme di legge (vedi in primis l'art. 3 della Legge n. 241 del 1990) o alle disposizioni di *lex specialis*.

57. Nella specie ricorre la seconda delle ipotesi appena citate, dato che dalla lettura dei due elaborati corretti dalla Commissione (DOC. 3), si evince che sono stati attribuiti giudizi di inidoneità e, tuttavia, che gli errori o le lacune in ipotesi rilevate dalla Commissione necessariamente esulano dal contenuto perimetrato dalla traccia. Ne consegue che, in assenza di più espliciti elementi di motivazione da parte della Commissione di concorso, la valutazione di netta insufficienza non è motivata, oltre a non risultare aderente ai criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione (in senso analogo, TAR Lazio, Prima bis, 3411 del 19 marzo 2021).

IV. TERZO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 33/2013, VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001, VIOLAZIONE DELL'ART. 53 COMMA 14 DEL D.LGS. 165/2001. OMESSA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DELLE DICHIARAZIONI DEI COMMISSARI ESTERNI.

58. Si formula il presente motivo di ricorso in conformità all'insegnamento dell'Adunanza plenaria n. 5/2015, quindi in espreso subordine rispetto ai primi quattro motivi.

59. L'Agenzia non ha pubblicato né sull'area del proprio sito web dedicata al concorso e né sull'area trasparenza gli atti di conferimento di incarico, gli atti di nomina e le autodichiarazioni volte ad escludere incompatibilità e conflitti di interesse da parte dei commissari esterni della Commissione.

60. Ciò rappresenta un caso di deroga alla normale prassi seguita dall'Agenzia per altri concorsi.

61. Difatti, come da seguente screenshot del 17 gennaio 2021, risultano pubblicati (i) gli atti e le dichiarazioni in epigrafe in diversi concorsi svolti nello stesso periodo (ii) gli atti e le dichiarazioni in epigrafe per la Struttura collegiale del concorso in esame.

[Home](#) / [Amministrazione trasparente](#) / [Consulenti e collaboratori](#) / [Componenti esterni di commissioni concorsuali](#) / [Concorsi pubblici per esami a complessivi 40 posti nel profilo professionale di esperto in analisi statistiche e matematica, terza area presso ADM](#)

Concorso pubblico per esami a complessivi 40 posti nel profilo professionale di esperto in analisi statistiche e matematica, terza area F1, presso ADM

 [Determinazione conferimento incarico](#)

 [CV](#)

 [Dichiarazioni di assenza cause incompatibilità](#)

[Home](#) / [Amministrazione trasparente](#) / [Bandi di concorso](#) / [Concorsi pubblici](#) / [Concorsi in svolgimento](#) / [Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 20 posti nel profilo professionale di seconda area, fascia retributiva F3, presso l'Ag delle dogane e dei monopoli - Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta](#)

/ [Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità sottoscritte dai componenti della commissione](#)

Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità sottoscritte dai componenti della commissione

 [Anna Maria Campanella - pdf](#)

 [Giovanni Cassone - pdf](#)

 [Angelo D'Amico - pdf](#)

 [Teresa Rosaria De Luca - pdf](#)

 [Maurizio Gallucci - pdf](#)

 [Elisabetta La Sala - pdf](#)

 [Enrica Oliva - pdf](#)

 [Arturo Tiberi - pdf](#)

Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità sottoscritte dai componenti della Struttura collegiale

[Blanchi Antonella - pdf](#)

[Cacosi Antonio - pdf](#)

[Cascioli Corrado - pdf](#)

[De Muro Francesco - pdf](#)

[Di Mario Alberto - pdf](#)

[Galdi Roberto - pdf](#)

[Gullotta Daniela - pdf](#)

[Impelizzeri Marzia - pdf](#)

[Mistretta Alessia - pdf](#)

[Mori Claudia - pdf](#)

[Murà Pina - pdf](#)

[Rapi Francesca - pdf](#)

[Vampa Rocco - pdf](#)

[Villa Livia - pdf](#)

62. Sul punto, l'art. 15 del d.lgs. 33/2013 prescrive: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali

gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104" (enf. add.).

63. Non sussiste ragione per pubblicare gli atti appena citati, per altri concorsi e per la Struttura collegiale, e non procedere in senso analogo nel concorso in oggetto, nel rispetto delle norme in epigrafe. E sarebbe specioso ritenere che le uniche conseguenze siano eventualmente di tipo civilistico e disciplinare.

64. L'inefficacia non riguarda solo i profili civilistico e disciplinare ma prettamente amministrativo e o corrisponde sostanzialmente all'invalidità (nel senso che quod nullum est, nullum producit effectum) oppure comporta, come minimo, la completa inidoneità a produrre effetti giuridici degli atti di nomina e quindi la carenza di un presupposto logico-giuridico per l'adozione di successivi atti e provvedimenti amministrativi della Commissione, quali i verbali di correzione, i verbali e gli atti comportanti l'adozione dei criteri di valutazione, il giudizio di inidoneità impugnato.

65. Se non siamo in presenza di un elemento essenziale, la pubblicazione è una condicio iuris che impedisce la produzione di effetti giuridici, nelle more dell'esecuzione dell'adempimento nel prescritto termine.

66. Ciò produce conseguenze sul concorso in considerazione della natura di collegio perfetto della Commissione di concorso, che non tollera che alcuni suoi componenti possano validamente parteciparvi nonostante atti di nomina e incarichi inefficaci.

67. Nel caso specifico del concorso per funzionario doganale dell'area giuridico amministrativa, esperto nell'analisi e nell'interpretazione dei dati economico finanziari (area AEF), per cui ha presentato domanda l'odierno ricorrente, sono presenti commissari esterni.

68. Inoltre gli atti di nomina risalgono, da quanto è dato conoscere, al 17 agosto 2021 e, alla data di notifica del presente ricorso, è scaduto il termine perentorio di tre mesi per la pubblicazione descritta.

69. La questione non può dirsi meramente formale e l'omessa pubblicazione non può essere degradata a mera irregolarità. Le norme in epigrafe delineano un sistema volto a potenziare la trasparenza nei concorsi pubblici e a garantire pubblicità alle nomine di commissari esterni e alle dichiarazioni di assenza di incompatibilità.

70. Ne segue che sono inefficaci gli atti di nomina dei commissari esterni e che gli atti impugnati nel presente giudizio sono a loro volta inefficaci o invalidi, in ogni caso non assistiti dal necessario presupposto logico-giuridico che è l'efficacia degli atti di nomina di tutti i commissari.

71. *Una interpretazione di diverso avviso depotenzierebbe l'art. 15 cit. di concreta rilevanza nei concorsi pubblici e l'esigenza di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni si rivelerebbe puramente ideale, in aperto contrasto con la sanzione dell'inefficacia.*

V. QUARTO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 11 CO. 1 D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 9 CO. 2 D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 35-BIS DEL D.LGS. 165/2001.

72. *Si formula il presente motivo di ricorso in conformità all'insegnamento dell'Adunanza plenaria n. 5/2015, quindi in espreso subordine rispetto ai primi quattro motivi.*

73. *L'art. 11 co. 1 d.p.r. 487/1994 dispone che "1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile".*

74. *L'Agenzia ha fatto espreso riferimento all'applicazione del d.p.r. citato nel bando, sia nelle premesse che nelle disposizioni. Inoltre ha richiesto e pubblicato le dichiarazioni ex art. 11 cit., tanto quanto alla Struttura di raccordo del concorso quanto per altri concorsi in corso di svolgimento.*

75. *Non risulta che i commissari del profilo ADM/AEF abbiano provveduto in questo senso, dovendo la norma interpretarsi in modo rigoroso, con espresa sottoscrizione da parte del singolo commissario di una dichiarazione dell'assenza delle citate cause, successiva alla lettura dell'elenco degli ammessi alle prove scritte.*

76. *Altrettanto è a dirsi per la dichiarazione di non appartenere all'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale, o designato dalle confederazioni e organizzazioni sindacali, o dalle associazioni professionali, in violazione dell'art. 9 co. 2 del d.p.r. 487 cit.; e per la dichiarazione di non essere stato condannato, neanche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in violazione dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.*

77. *L'assenza delle dichiarazioni impedisce di dimostrare il rispetto delle disposizioni epigrafate, con onere della prova contraria incombente in capo all'Agenzia. Le medesime dichiarazioni dovevano essere rese, sottoscritte e pubblicate da ciascuno dei commissari, presa visione dell'elenco nominativo dei candidati ammessi alle prove scritte e prima del loro svolgimento. Come accaduto per i componenti della Struttura collegiale.*

78. *L'Amministrazione ha peraltro pubblicato dette dichiarazioni in data 26 gennaio 2022, dopo lo svolgimento della prova scritta, ma pur sempre in violazione della norma in epigrafe che pone un presidio di garanzia e fissa l'adempimento anteriormente allo svolgimento della prova.*

VI. QUINTO MOTIVO: MANCATA VALIDAZIONE DELLE DOMANDE A RISPOSTA CHIUSA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA.

79. Si formula il presente motivo di ricorso in conformità all'insegnamento dell'Adunanza plenaria n. 5/2015, quindi in espreso subordine rispetto ai primi quattro motivi.

80. *Le domande a risposta chiusa dovevano vertere sulle seguenti materie: economia politica, politica economica, economia internazionale, economia della regolamentazione e della concorrenza, diritto internazionale dell'economia e delle organizzazioni internazionali, cenni di statistica e econometria.*

81. *I dieci quesiti a risposta chiusa sono stati invece una sequenza di domande estremamente specialistiche e capziose, per le quali non è dato reperire negli atti del concorso un metodo chiuso di conferma della validità.*

82. *La mancanza di qualsiasi verbale attestante l'elaborazione dei quesiti elimina ogni possibilità di verifica della legittimità dell'operato dell'Amministrazione (così TAR Lazio, sez. III bis del 18 giugno 2008 n. 5968).*

83. *Il test non è stato sottoposto alle procedure di analisi e validazione, che è necessario espletare tutte le volte che deve provvedersi a tale attività di selezione.*

84. *La prova della mancata validazione, che consente di assumere la responsabilità del rigore scientifico, contenutistico e linguistico della domanda, è data dalla presenza dei quesiti 5 e 8, entrambi con duplice risposta esatta, e dei quesiti 1 e 9, fuorvianti e non formulati in modo corretto. Senza validazione, le domande a risposta chiusa di un concorso pubblico degradano a quesiti privi del controllo della validità e della correttezza dei dati, in violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento.*

85. *Si evince, che ben quattro quesiti su dieci, quindi, ben il 40% dei quesiti non sono stati formulati in modo corretto e da qui la violazione del principio di ragionevolezza. Trattasi di un numero non irrilevante di quesiti.*

86. *In particolare, come da allegata dichiarazione del professore ordinario di economia politica Domenico Scalerà (DOC.11), qui testualmente riportata, si rileva quanto segue: con riferimento al quesito 1, in inglese si parla semplicemente di "price elasticity of demand" piuttosto che di "elasticity of demand compared to price", che è concetto sfuggente e che non trova riscontro in letteratura.*

87. *Con riferimento al quesito 5, vi sono due possibili risposte esatte. La a è certamente esatta. La c può anche essere esatta considerando che una spending review può ridurre il disavanzo di bilancio pubblico e la domanda aggregata, e nel breve periodo portare a una contrazione di reddito e importazioni, e quindi alterare la bilancia commerciale.*

88. *Con riferimento al quesito 9, l'espressione "Mark with an X the random variable that describes the number of shots on a target firing 8 shots" è fuorviante. Andava invece precisato gli eventi "colpire il bersaglio"*

sono indipendenti tra loro. Questo assicura che la probabilità di otto mancati centri sia pari a $(1-0,23)^8=0,1236$, cioè la risposta b.

89. La presenza di quesiti che ammettono più risposte esatte o risposte fuorvianti, ha dispiegato effetti disorientanti nell'applicazione intellettuale cui era chiamato il candidato e causato un ulteriore notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile, risposta che era pressoché impossibile identificare posta la presenza contemporanea di più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito o fuorvianti.

90. **Per quanto il candidato abbia risposto correttamente ai citati quesiti, tale circostanza, che ha dispiegato effetti disorientanti nell'applicazione intellettuale cui era chiamato il candidato, ha inevitabilmente sottratto tempo ad altri quesiti.**

91. L'“effetto disorientante” ha interessato la soluzione dei quesiti richiamati e determinato per il candidato uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande.

92. Affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza dell'attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. **I quesiti devono essere formulati in maniera chiara, non ambigua o fuorviante, in modo da consentire l'univocità della risposta** (TAR Lazio, I, 7346 del 21 giugno 2021; TAR Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

93. In un sistema di selezione a quiz è imprescindibile “**che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo un tale elemento un obbligo preciso dell'Amministrazione**” (TAR Lombardia Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

94. L'ambiguità e la contraddittorietà dei quesiti qualora assumano una certa consistenza numerica sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno a inficiare l'esito finale (TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 5051/11).

VII. SESTO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 16 CO. 2 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA. VIOLAZIONE DELL'ART. 8, CO. 3, DEL BANDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 8, CO. 3-BIS, DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

95. **Si formula il presente motivo di ricorso in conformità all'insegnamento dell'Adunanza plenaria n. 5/2015, quindi in espresso subordine rispetto ai primi quattro motivi.**

96. In data 19 agosto 2021, con la citata determina 308282 (DOC.2) il ricorrente ha appreso di uno stravolgimento della prova scritta, che avrebbe compreso non solo le domande spiccatamente inerenti il settore della amministrazione e finanza ma anche funzioni di polizia giudiziaria e fini istituzionali dell'Agenzia.

97. Tuttavia, l'art. 16 co. 2 del regolamento di organizzazione dell'Agenzia prevede: "Le regole delle procedure di selezione sono stabilite nei relativi avvisi o bandi".

98. La potestà di auto-organizzazione del concorso è così ampia da dover necessariamente essere interpretata in modo restrittivo: una volta che il bando ha stabilito le modalità di svolgimento della prova scritta, queste potevano essere cambiate soltanto con la modifica del bando, non già nell'avviso di indizione delle prove scritte. Questo secondo atto, del 19 agosto 2021, era logicamente deputato a stabilire modalità di dettaglio e pratiche ma non poteva assolutamente modificare a sorpresa le materie delle prove scritte.

99. Il ricorrente ha fatto logicamente affidamento sul bando, quanto alle materie da preparare, e ha dovuto stravolgere la preparazione del concorso poche settimane prima della prova del 13 ottobre 2021, con ripercussione sul rendimento.

100. L'Amministrazione ha così violato sia l'art. 8 co. 3 del bando, che rinviava all'allegato 1 per le materie d'esame, sia l'art. 8 co. 3bis, presente nella versione consolidata del bando del 13 aprile 2021, il quale ha precisato che l'allegato 1 avrebbe continuato a fare stato quanto alle materie d'esame.

101. La determina del 19 agosto 2021 ha peraltro solo "RITENUTO, pertanto di dovere indicare le modalità di svolgimento della prova scritta del concorso in argomento" quindi sussiste anche eccesso di potere per contraddittorietà, poiché l'Agenzia pur dovendo indicare solo le modalità ha anche cambiato le materie dell'esame scritto, senza un'istruttoria.

102. Queste erano le materie dell'esame scritto prestabilite dal bando e confermate nella versione consolidata:

ADM/AEF

PROVA SCRITTA

- Un questionario a risposta multipla su tutte o alcune delle seguenti materie: economia politica, politica economica, economia internazionale, economia della regolamentazione e della concorrenza, diritto internazionale dell'economia e delle organizzazioni internazionali, cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi; cenni di statistica e econometria;
- Un elaborato a contenuto teorico-pratico volto a verificare l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione di problematiche rientranti nelle materie sopra elencate.

103. Queste sono le nuove materie, di cui alla determina 19 agosto 2021, deputata in tesi solo a fissarne le modalità:

ADM/AEF

- a) Un questionario composto da 10 domande a risposta multipla, delle quali due in lingua inglese, con tre opzioni di risposta di cui una sola corretta, su tutte o alcune delle seguenti materie: economia politica, politica economica, economia internazionale, economia della regolamentazione e della concorrenza, diritto internazionale dell'economia e delle organizzazioni internazionali, cenni di statistica e econometria;
- b) Due quesiti a risposta aperta (massimo 2000 battute spazi inclusi), di cui uno in materia di polizia giudiziaria e uno concernente fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

104. *Una determina disciplinante le modalità della prova scritta non può modificare le materie d'esame, se il regolamento di organizzazione rinvia al bando per le regole del reclutamento e quest'ultimo fissa e ribadisce le materie d'esame.*

105. *A ragionare in senso contrario, le materie della prova scritta potrebbero essere indicate in qualunque momento della procedura e a pochi giorni della prova, com'è avvenuto nel caso di specie.*

VIII. NONO MOTIVO: MANCANZA DI COMMISSARI ESPERTI NELLE PROVE DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA. VIOLAZIONE DELL'ART. 5 CO.1. DEL BANDO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL COLLEGIO PERFETTO.

106. *Si formula il presente motivo di ricorso in conformità all'insegnamento dell'Adunanza plenaria n. 5/2015, quindi in espreso subordine rispetto ai primi quattro motivi.*

107. *Fra i commissari dovevano essere presenti due componenti esperti nelle materie della prova scritta.*

108. *L'art. 5 co. 1 del bando in versione consolidata ha stabilito "Il Direttore Generale dell'Agenzia, con determinazione pubblicata nel sito istituzionale, provvede alla nomina delle commissioni esaminatrici per ogni codice di concorso, **costituite da un Presidente e da due componenti esperti nelle materie oggetto d'esame** oltre che dal segretario. Laddove si renda necessario, alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche"(enf. agg.).*

109. *Hanno provveduto alla materiale correzione delle prove scritte del profilo AEF esperti di ambito economico, in assenza di esperti delle nuove materie della prova scritta, polizia giudiziaria e finalità istituzionali dell'Agenzia, materie, tra l'altro, con maggior peso specifico del concorso (come da determina ADM n. 308282 del 19 agosto 2021, art. 2, "il punteggio è dato dalla somma dei voti conseguiti nei tre elaborati: n. 1 questionario composto da 10 domande a risposta multipla e n. 2 quesiti a risposta aperta. Per i quesiti a risposta multipla viene corrisposta una votazione massima di 10 punti e per i quesiti a risposta aperta viene corrisposta una votazione massima di 20 punti ripartita in 10 punti per ciascuna domanda").*

110. *La commissione necessitava anche della presenza di un membro dell'Agenzia Fiscale (dirigente) esperto anche nelle tematiche oggetto dei quesiti aperti delle prove scritte,*

tematiche non proprie della categoria “scienze economiche e statistiche” per garantire la legittimità dello svolgimento della prova e, quindi, una valutazione corretta.

111. Per l'effetto sussiste vizio di imparzialità nella valutazione delle prove scritte aperte.

112. La macroscopica mancanza di un ulteriore membro non consente di ottenere il c.d. “collegio perfetto”, vista l'incidenza negativa della composizione sulla valutazione delle prove scritte.

113. L'Amministrazione avrebbe dovuto nominare tra i due componenti esperti un dirigente dipendente dell'Agenzia, quale esperto delle materie oggetto della prova scritta (“due quesiti a risposta aperta di cui uno in materia di polizia giudiziaria e uno concernente fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”).

114. Il bando è chiaro nel prevedere che i due componenti esperti nelle materie oggetto d'esame sono distinti dal segretario. Per il profilo professionale AEF, oggetto del presente ricorso, erano presenti quali componenti esperti solo i due professori di materie economiche ma, alla modifica delle materie delle prove scritte con contestuale aggiunta dei profili istituzionali e di polizia giudiziaria, occorreva dare seguito con la modifica della composizione della commissione, così da ricomprendere esperti nelle nuove materie, polizia giudiziaria e finalità istituzionali dell'Agenzia. Esperti che naturalmente avrebbero dovuto materialmente correggere la prova scritta.

115. Gli elaborati a risposta aperta, in materia di polizia giudiziaria e finalità istituzionali dell'Agenzia, sono stati così corretti da due esperti di discipline statistiche ed economiche, quali esperti delle materie oggetto d'esame.

116. Invero, l'Agenzia ha provveduto solo in corso d'opera a sostituire con propri dirigenti (determina n.26275 del 21 gennaio 2022, DOC.11) alcuni membri delle commissioni (professori), a correzioni già intervenute.

IX. DECIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 14 CO. 6 DEL D.P.R. 487/1994 AVENTE A OGGETTO IL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO.

117. Si formula il presente motivo di ricorso in conformità all'insegnamento dell'Adunanza plenaria n. 5/2015, quindi in espreso subordine rispetto ai primi quattro motivi.

118. Il piano operativo per la gestione del concorso ha previsto che i candidati all'ingresso in aula indossassero un braccialetto munito di QR code per il riconoscimento.

119. Gli operatori addetti, dopo aver associato il codice del bracciale e la lettera d'invito con il tablet, hanno proceduto alla consegna di quest'ultimo ai candidati, al fine di svolgere la prova.

120. Ogni tablet, contenente gli elaborati scritti, è stato quindi facilmente identificabile dal momento della consegna e fino al momento della correzione della prova da chiunque, con l'utilizzo di un telefono cellulare, così da risalire con facilità al nome dell'autore e ben prima dell'attribuzione del giudizio.

121. *Sussiste quindi violazione dell'inderogabile principio, ben noto a codesto TAR, secondo cui "il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti"* (art. 14, co. 6, d.p.r. 487/1994).

122. *Semplicemente inquadrando il QR Code è stato possibile ottenere e identificare con precisione il nominativo ed i dati del candidato abbinato, con possibilità di trasmissione all'esterno di dette informazioni (stante anche l'assenza dei dispositivi di schermatura delle reti internet), al fine di far conoscere l'abbinamento prova-candidato prima della correzione della prova stessa.*

123. *I candidati hanno inoltre dovuto esporre la carta d'identità sul banco, consentendo altresì sotto quest'aspetto la possibilità di riconoscimento anticipato.*

124. *L'anonimato è garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta della selezione pubblica quale modalità ordinaria d'accesso agli incarichi nelle amministrazioni (art. 97 Costituzione).*

125. *Il principio realizzato con la norma cogente dettata dall'art. 14 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, che impone la chiusura dell'elaborato di ciascun partecipante in una busta grande, contenente altresì un'altra busta, più piccola, all'interno della quale viene inserito un cartoncino recante il nominativo del candidato.*

126. *Nelle prove di una selezione pubblica, si esige che il riconoscimento dell'autore di un elaborato avvenga a conclusione dell'esame, dopo l'espressione del giudizio sulle prove di tutti i candidati, al fine di neutralizzare le possibili parzialità dell'organo giudicatore.*

127. *Il ruolo fondamentale della garanzia dell'anonimato dei concorrenti è ribadito dalla costante giurisprudenza che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste e degli elaborati, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi (Cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208).*

128. *È equiparabile il caso in esame in cui l'abbinamento candidato-elaborato è stato reso conoscibile – attraverso le nuove tecnologie – con estrema facilità.*

129. *Sul punto si intende richiamare parte della costante e granitica giurisprudenza formatasi nel corso degli anni ed in particolare l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il consolidato ed univoco orientamento che ne è seguito (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza 15 ottobre 2015, n.2183, TAR Lazio, Roma, Sez.III bis, sentenza 9 marzo 2015, n.3926), e il principio di diritto secondo cui nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione (Cons. Stato, Ad. Plen., sentenze 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28).*

X.PERICULUM IN MORA.

130. *Da quanto precede emerge il fumus boni iuris.*

131. *Il danno grave ed irreparabile è, invece, reso evidente dalla circostanza che il provvedimento di non idoneità impedisce al ricorrente di prendere parte alle successive fasi concorsuali e alla prova orale. Al fine di mantenere impregiudicato l'interesse al completamento delle prove in itinere, stante l'avvenuta conclusione delle prove scritte e l'inizio delle prove orali per il profilo concorsuale in oggetto, si chiede l'adozione di un provvedimento che disponga misure cautelari, con ordine dell'ammissione con riserva del ricorrente, ai fini della partecipazione alle ulteriori fasi della procedura.*

132. *Ove la tutela cautelare non dovesse venire concessa, il danno sarebbe grave e irreparabile. La misura cautelare in questione non determinerebbe peraltro pregiudizi particolari in capo all'Amministrazione, stante che le prove orali si svolgono nell'arco di alcuni giorni e che la ricorrezione non è operazione eccessivamente dispendiosa.*

133. *La convocazione di una prova orale suppletiva avrebbe invece tempi ragionevolmente più lunghi e necessiterebbe di un'organizzazione più complessa, inoltre si perderebbe la contestualità dello svolgimento.*

134. *Il principio di effettività della tutela anche cautelare ex art. 1 c.p.a. implica che la concessione di misure cautelari possa essere disposta, ove serva a tutelare interinalmente gli effetti della decisione di merito, senza comportare un serio aggravio del procedimento o dei costi e dei sacrifici maggiori per l'Amministrazione nel confronto con la posizione del ricorrente.*

135. *Le prove orali del profilo AEF si sono già svolte alla data della notifica del presente ricorso e si attende la graduatoria finale. Il principio di contestualità delle prove concorsuali esige che il candidato ricorrente sia ammesso alle successive fasi concorsuali nell'ambito della procedura pendente.*

136. *Sempre in via cautelare, sussistono ragioni per richiedere la ricorrezione della prova scritta o, in alternativa, ove l'ecc.mo Collegio ritenga più confacente una definizione nel merito del ricorso, la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55 co. 10 c.p.a. Quanto alla ricorrezione, si chiede l'espressa prescrizione di garantire sia l'anonimato (Ad. Plen. 26/2013) sia la presenza di ulteriori elaborati risultati idonei (cfr. TAR Lazio, 10118/2021).*

137. *L'ecc.mo Collegio di codesta Seconda Sezione del TAR si è recentemente determinato nel senso di ammettere un ricorrente agli orali (ord. 538 del 2022) e nel senso di non reputare prima facie fondate due impugnative ma fatta espressamente salva ogni valutazione sulla fondatezza all'esito del giudizio di merito (ordinanze 875 e 912 del 2022).*

138. *Va evidenziato che il bando stabilisce che "l'Amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria e all'assunzione degli idonei con riferimento alla capacità assunzionale maturata al momento dell'approvazione della graduatoria stessa in relazione alle sue specifiche esigenze" (DOC.1, art.1) per come*

già verificatosi per il personale di II area, per la quale sono state già espletate tutte le prove e si è proceduto ad autorizzare l'assunzione degli idonei (come da determina 56692/RU Roma, 8 febbraio 2022). Ciò dimostra il fabbisogno di personale e l'interesse a rientrare in graduatoria.

XI. DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA O PER EQUIVALENTE.

139. *I provvedimenti impugnati, illegittimi, cagionano un danno al ricorrente, perché gli precludono ingiustificatamente l'ammissione alle prove orali, alle quali risultano ammessi un numero di candidati di poco superiore a quello messo a bando e, dunque, l'elevata probabilità di successo nel concorso.*

140. *Il danno consiste quindi nella perdita ingiustificata di un posto a tempo indeterminato nella carriera in oggetto, quale funzionario di III Area F1, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'area giuridico amministrativa, profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario.*

141. *Rinvinandosi per l'illegittimità a quanto precede, sussistono gli estremi della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, derivante da una violazione delle norme prima calendate e da un'azione amministrativa ingiusta, erronea e contraddittoria, rispetto al fine di selezionare i candidati più preparati nell'ambito delle prove scritte.*

142. *La violazione delle norme citate corrisponde all'integrazione del divieto di neminem laedere e cagiona in modo immediato e diretto la perdita del passaggio alla prova orale, che per come anticipato garantisce, stante il numero degli ammessi di poco superiore ai posti del bando, elevate probabilità di vittoria del concorso.*

143. *Si chiede pertanto, in via di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 34 c.p.a., l'adozione di tutte le misure idonee a riparare il danno, compresa l'ammissione alle prove orali, l'assunzione o l'ammissione ad un supplemento o integrazione di graduatoria.*

144. *In subordine, si chiede che l'Amministrazione sia condannata al risarcimento del danno per equivalente, pari allo stipendio lordo annuo di un funzionario della carriera in oggetto, parametrato per un arco di durata pari a venti anni.*

P.Q.M.

IN VIA CAUTELARE

Voglia l'ecc.mo TAR, in via cautelare sospendere gli atti impugnati, al fine dell'ammissione del ricorrente alla prova orale e della ricorrezione delle risposte scritte a risposta aperta del ricorrente, con garanzia di anonimato e di imparzialità, mediante contestuale ricorrezione di ulteriori prove scritte a risposta aperta di almeno cinque candidati idonei.

NEL MERITO

Voglia l'ecc.mo TAR: annullare gli atti impugnati, con accertamento del diritto del ricorrente alla riammissione al concorso o, in subordine, con conseguente ripetizione generale della prova scritta per il profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario (codice concorso ADM/AEF); condannare

l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, secondo le causali e per le modalità di cui in narrativa.

Con vittoria di spese e compensi, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA, ANCHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 116 E 49 C.P.A.

A. In assenza della produzione nel corso del giudizio degli atti richiesti con istanza di accesso, si chiede disporsi l'accesso in corso di causa ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.a. Sussiste lo specifico interesse a difendere la posizione giuridica derivante dall'esclusione dal concorso, come da primo e secondo motivo del ricorso. Né sussiste a carico dell'Amministrazione un'attività di indagine o elaborazione approfondita per far fronte all'istanza.

B. Si chiede disporsi l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione.

C. Si producono i seguenti documenti:

- 1) bando di concorso;*
- 2) determinazione 308282 del 19 agosto 2021;*
- 3) esito prove scritte Matteo Gentile;*
- 4) istanza di accesso agli atti;*
- 5) criteri di valutazione della prova scritta;*
- 6) statuto dell'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli;*
- 7) avviso di fissazione delle prove orali;*
- 8) autodichiarazione del reddito del ricorrente ai fini dell'esenzione dal contributo unificato;*
- 9) elaborati idonei con 9/10 e 10/10;*
- 10) dichiarazione Prof. Domenico Scalera;*
- 11) determina 26275/ru del 21 gennaio 2022 di sostituzione di commissari;*
- 12) piano operativo per la gestione del concorso.*

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il presente ricorso riguarda concorso per l'accesso a pubblico impiego ed è esente stante l'allegata autodichiarazione del reddito percepito dal ricorrente, inferiore alle soglie previste al fine dell'esenzione.

Roma 20 febbraio 2022

Avv. Gabriele La Malfa Ribolla

*

Così ribadito il contenuto del ricorso principale, in data 7 marzo 2022 l'Agenzia ha pubblicato la graduatoria finale del concorso. Il ricorrente ha richiesto con accesso agli atti le generalità di almeno un candidato classificato nella graduatoria per la necessaria integrazione del contraddittorio. L'Agenzia ha fornito le generalità del controinteressato in data 16 marzo 2022.

Da qui la proposizione dei presenti

MOTIVI AGGIUNTI

XII. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLA GRADUATORIA FINALE.

1. Si estendono alla graduatoria finale i motivi del ricorso principale, prima esposti, e se ne chiede l'annullamento nei limiti di interesse della parte ricorrente.

XIII. VIOLAZIONE DELL'ART. 6-BIS DELLA L. 241/90. VIOLAZIONE DELL'ART. 35 D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE ART. 97 COST. VIOLAZIONE PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE.

2. Successivamente alla notifica del ricorso principale, in data 9 marzo 2022 il ricorrente ha appreso tramite il sito dell'Università LUISS che un componente della Commissione di concorso, prof. Marco Spallone, Ordinario di economia degli intermediari finanziari, ha svolto un corso di preparazione avente a oggetto il concorso per 766 funzionari dell'Agenzia.

3. Egli risulta in particolare nella faculty del corso on line di preparazione al concorso per funzionari settore economico-finanziario dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli pubblicizzato e destinato ai candidati del concorso.

4. Dalle informazioni divulgate sul sito della LUISS, si ricava quanto segue:



The screenshot shows a web browser window displaying the LUISS website. The page title is "Corso Online di Preparazione al Concorso per Funzionari Settore Economico-Finanziario dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli". The page content includes a navigation menu on the left with links for "Organizzazione Didattica", "Faculty", "Iscrizioni", "Quota di Iscrizione", and "Informazioni". The main text describes the course as a "Corso Online di Perfezionamento per accesso al ruolo di 80 Funzionari Doganali - Settore Economico-Finanziario presso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli" and mentions that the course offers a preparation mirroring the pre-selective and selective tests through a mix of online lessons, didactic material, and simulations.

Organizzazione Didattica | Econ

https://sep.luiss.it/formazione-esecutive/concorso-dogane/organizzazione-didattica

webdesk Pionumera.it Termolino.it Google SAZ 112 Intesa Sanpaolo Poste Italiane Nespresso Vodafone Natissimo Editore Vietaport Banca di lettura

CONCORSO DOGANE

Organizzazione Didattica

Faculty

Iscrizioni

Quota di Iscrizione

Informazioni

Organizzazione Didattica

Il corso si struttura lungo **moduli tematici** per le aree previste dal concorso con un mix virtuoso di lezioni e prove di simulazione a correttezza individuale e collettiva. Le lezioni insieranno al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Le **lezioni** saranno organizzate in moduli settimanali tematici sulle prove di concorso. Ciascun modulo prevederà:

- **due incontri di tre ore** in modalità sincrona attraverso la piattaforma della Luiss Guido Carli
- **simulazione** della prova scritta
- **correzione individuale** con relativo giudizio.
- **analisi collettiva** in modalità sincrona degli esiti per ciascuna simulazione.

A favore del partecipante regolarmente iscritto verranno messi a disposizione:

- tutto il materiale didattico
- registrazioni integrali delle lezioni entro 5 giorni dal completamento della lezione stessa.

Il **materiale didattico resterà a disposizione del partecipante regolarmente iscritto sino al completamento delle prove selettive**, scritte e orali, previste dal bando di concorso per esami per la selezione di 60 funzionari doganali – esperti nel settore economico-finanziario come definito nel bando del Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure presso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (GU n.78 del 05-10-2020) e successive modificazioni.

Seguo stabilmente le attività didattiche, insieme al coordinatore, anche un Tutor d'aula, per assistere in modo continuativo gli studenti nelle specifiche esigenze di approfondimento.

La didattica è affidata a docenti universitari, esperti e dirigenti della Pubblica Amministrazione al fine di garantire l'adeguata preparazione teorica e pratica per le prove di selezione.

Faculty | Economic policy | Sch

https://sep.luiss.it/formazione-esecutive/concorso-dogane/faculty/

webdesk Pionumera.it Termolino.it Google SAZ 112 Intesa Sanpaolo Poste Italiane Nespresso Vodafone Natissimo Editore Vietaport Banca di lettura

Home About Us Master's Programs Formazione Esecutive Summer Program Scholars Publications Events News FAQ Contact

Home / Formazione Esecutive / Concorso Dogane

CONCORSO DOGANE

Organizzazione Didattica

Faculty

Iscrizioni

Quota di Iscrizione

Informazioni

Faculty

Il **Direttore** del Corso è Professoressa Valentina Melicani, Direttrice della Luiss School of European Political Economy.

La **Faculty** del Corso è composta da:

- Prof. Marco Spallone, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Pescara e Chieti
- Prof. Alessandro Pandimiglio, Professore Associato Economia Monetaria, Università Pescara Chieti e Luiss Guido Carli
- Prof. Stefano Mazoni, Professore di Economia Politica, Luiss Guido Carli e Unicusano
- Prof. Valentina Melicani, Ordinario di Economia Applicata, Luiss Guido Carli
- Prof. Paolo Gordani, Associato di Economia Politica, Luiss Guido Carli
- Dr. Lorenzo Ferrari, Post-doc Economia Politica, Luiss Guido Carli

LUISS

© 2019 Luiss Guido Carli - Viale Pale 12, 00186 Roma, Italy - P.IVA 01667211009
Luiss School of European Political Economy - Via di Villa Carboni, 14 - 00197 Roma, Italy - sep@luiss.it
Tel. +39 06 8522 5891 - Fax. +39 06 8522 5904 - Privacy policy

Iscrizioni | Economic policy | Sch

https://sep.luiss.it/formazione-esecutive/concorso-dogane/iscrizioni/20

webdesk Pionumera.it Termolino.it Google SAZ 112 Intesa Sanpaolo Poste Italiane Nespresso Vodafone Natissimo Editore Vietaport Banca di lettura

Home About Us Master's Programs Formazione Esecutive Summer Program Scholars Publications Events News FAQ Contact

Home / Formazione Esecutive / Concorso Dogane

CONCORSO DOGANE

Organizzazione Didattica

Faculty

Iscrizioni

Quota di Iscrizione

Informazioni

Iscrizioni

Possono partecipare alle selezioni del Corso di perfezionamento candidati in possesso del **titolo di laurea triennale, laurea del vecchio ordinamento o altro titolo di studio universitario, conseguito all'estero e riconosciuto equivalente**.

L'ammissione al Corso di Perfezionamento è subordinata alla **positiva valutazione del curriculum** del candidato.

Per partecipare al corso è necessario compilare la **domanda di ammissione online** entro il **10 giugno 2021**, allegando i seguenti documenti:

- Fotocopia della carta d'identità o documento equipotente
- Fotocopia del certificato di laurea riportante la lista degli esami sostenuti o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
- Curriculum vitae et studiorum redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000.

LUISS

© 2019 Luiss Guido Carli - Viale Pale 12, 00186 Roma, Italy - P.IVA 01667211009
Luiss School of European Political Economy - Via di Villa Carboni, 14 - 00197 Roma, Italy - sep@luiss.it
Tel. +39 06 8522 5891 - Fax. +39 06 8522 5904 - Privacy policy

Quota di Iscrizione | Economici | +

← → ↻ <https://sep.luiss.it/formazione-esecutive/concorso-dogane/quota-di-iscrizione>

webdesk Pironomera.it Termolone.it Google SAI 112 Intesa Sanpaolo Poste Italiane Ingresso Vodafone Felicità Editore... Votaprint | br Elenco di lettura

Home | Formazione Esecutiva | Concorso Dogane

CONCORSO DOGANE

- Organizzazione Didattica
- Faculty
- Iscrizioni
- Quota di Iscrizione**
- Informazioni

Quota di Iscrizione

I candidati ammessi confermeranno la loro partecipazione attraverso il pagamento di una tassa di iscrizione di 2000 Euro. **Per gli alunni di tutti i percorsi di studio della Luiss Guido Carli è prevista una scontistica del 10%. Per iscrizioni prima del 10 giugno, è previsto uno sconto cumulabile del 10%.**

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

- moduli bancari MAV
- bonifico bancario (solo in caso di iscrizioni aziendali)

Pagamenti

Per procedere con i pagamenti è necessario accedere alla pagina personale del Web Self Service (<https://www.luiss.it/servizi-agli-studenti/web-self-service>) (MENU+HOME> Versamenti) con le credenziali fornite via email dalla Segreteria successivamente alla richiesta d'iscrizione.

I versamenti devono essere effettuati utilizzando i moduli bancari MAV (Pagamento Mediante Avviso) o cliccando sul link "pagamento con carta di credito".

L'iscrizione si intenderà perfezionata solo a seguito della ricezione dell'originale del modulo di iscrizione (enrollment form) da parte della Segreteria amministrativa del Corso e all'effettivo pagamento della quota di iscrizione.

Per poter completare il corso, lo studente deve:

Quota di Iscrizione | Economici | +

← → ↻ <https://sep.luiss.it/formazione-esecutive/concorso-dogane/quota-di-iscrizione>

webdesk Pironomera.it Termolone.it Google SAI 112 Intesa Sanpaolo Poste Italiane Ingresso Vodafone Felicità Editore... Votaprint | br Elenco di lettura

Pagamenti

Per procedere con i pagamenti è necessario accedere alla pagina personale del Web Self Service (<https://www.luiss.it/servizi-agli-studenti/web-self-service>) (MENU+HOME> Versamenti) con le credenziali fornite via email dalla Segreteria successivamente alla richiesta d'iscrizione.

I versamenti devono essere effettuati utilizzando i moduli bancari MAV (Pagamento Mediante Avviso) o cliccando sul link "pagamento con carta di credito".


L'iscrizione si intenderà perfezionata solo a seguito della ricezione dell'originale del modulo di iscrizione (enrollment form) da parte della Segreteria amministrativa del Corso e all'effettivo pagamento della quota di iscrizione.

Per poter completare il corso, lo studente deve:

- essere in regola con i pagamenti
- aver consegnato tutta la documentazione necessaria al perfezionamento dell'iscrizione
- aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione previste
- aver completato con esito positivo almeno il 75% delle prove di simulazioni.

© 2019 Luiss Guido Carli - Viale Pola 12, 00138 Roma, Italy - P.IVA 0167211096
Luiss School of European Political Economy - Via di Villa Yorkland, 14 - 00147 Roma, Italy - seg@luiss.it
Tel. +39 06 8522 5887 - Fax +39 06 8522 5888 - [Privacy policy](#)

CONFERENZA



5. La partecipazione di un commissario di concorso a detto corso di preparazione, nell'ambito della faculty, dunque nell'ambito del corpo docente, non è conforme ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, di accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico, ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa e alla buona fede che secondo l'art.1, co. 1 e 2-bis, ispirano l'azione amministrativa.

6. In argomento codesto TAR (Sez. III-bis, 8670 del 3 luglio 2019) ha rilevato che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964; ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362). La presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte e la situazione di incompatibilità è idonea a vulnerare non soltanto l'attività di valutazione e di correzione degli elaborati ma a monte anche quella prodromica e preliminare di elaborazione dei criteri, atteso che ove al collegio prendano parte soggetti che abbiano tenuto corsi di preparazione al concorso per cui è causa, non può escludersi che i predetti criteri o indicatori siano stati elaborati in considerazione del contenuto di siffatti corsi, delle relative metodologie e dei livelli di apprendimento conseguiti dai discenti. Ragion per cui ne risulta minata la imparzialità ed equanimità di giudizio che deve per Costituzione informare l'attività di un organismo valutatore in diretta derivazione dei canoni di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

7. La citata sentenza 8670/2019 del TAR Lazio contiene principi validi e applicabili al caso di specie. Per quanto infatti il Consiglio di Stato, VI Sezione, con sentenza 396/2021 abbia annullato la sentenza, lo ha fatto nel presupposto seguente: quanto *“all’incompatibilità derivante dall’aver svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso,... esse in concreto non sussistono o perché antecedenti all’anno, o perché svolte con riferimento al concorso per DSGA e non già a quello per DS, o perché assente il coinvolgimento diretto e personale, a contatto coi frequentatori, nello svolgimento dei corsi?”*.

8. Ora le attività del corso on line cui ha preso parte il prof. Spallone, commissario del profilo professionale per cui è causa, hanno previsto lezioni on line, esercitazioni, preparazione di specifici materiali, articolate attività didattiche che presuppongono il contatto o la conoscenza dei discenti. Né il corso era ovviamente anonimo ben potendo la faculty accedere all’elenco dei discenti e averne diretta conoscenza.

9. È chiaro, del resto, che i principi di neutralità e imparzialità della commissione sarebbero posti nel nulla, ove la giurisprudenza intendesse seriamente scrutinare in che misura sia avvenuto un coinvolgimento diretto e personale in termini di contatto fra i frequentatori e i docenti/commissari di concorsi.

10. Semplicemente, viola in modo manifesto le norme epigrafate la circostanza che un commissario di concorso partecipi ai corsi privati di preparazione del medesimo concorso.

11. Ciò che conta è che il commissario, in violazione dei canoni in epigrafe, ha fatto parte in un ridotto arco di tempo sia dell’organizzazione di un corso di preparazione che della commissione di concorso, con ovvio rischio di interferenze tra la didattica, la valutazione, l’elaborazione dei criteri e la probabile corrispondenza fra discenti e candidati.

12. La censura dovrebbe avere demolitorio sull’intera procedura, per il settore concorsuale in esame. Le norme violate sono preordinate a garantire l’imparzialità della Commissione. All’annullamento del concorso segue la necessità di risarcire il danno al concorrente nella misura indicata nel ricorso principale.

13. In alternativa si chiede l’ammissione della parte ricorrente in sovrannumero alla graduatoria finale del concorso e/o al prosieguo della procedura.

XIV. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DEL D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE DELL’ART. 8 E DELL’ALLEGATO 1 DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE DEL 13 APRILE 2021 PROT.: 108345/RU; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, CARENZA D’ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE

14. Con sentenze 3704, 3706, 3710, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724 del 31 marzo 2022, codesto TAR ha accolto un motivo di ricorso contro gli atti pure in epigrafe indicati, corrispondente al sesto motivo del ricorso principale dell'odierno giudizio (cfr. supra) e oggi riproposto con i presenti motivi aggiunti.

15. In particolare, nelle sentenze citate, il TAR ha così ritenuto fondato il motivo: *“Dirimente, al riguardo, è il contenuto precettivo delle pertinenti previsioni del bando di concorso e dell’art. 10 del Decreto Legge n. 44 del 2021.*

16. *Ed infatti, l’art. 8, comma 3 bis, del bando di concorso rettificato in data 13 aprile 2021, prevede espressamente che l’Allegato 1 del bando (in cui sono indicate le specifiche materie oggetto di prova scritta e di prova orale) “continua a far stato nella presente procedura solo per quel che concerne le materie di esame previste per ciascuna prova”. Da ciò discende che le materie di esame (e la loro ripartizione interna tra prova scritta e prova orale) sono esclusivamente quelle nomenclate nell’Allegato 1 del suddetto bando. L’art. 8, comma 4, dello stesso bando di concorso, prevede inoltre che la “prova scritta avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali secondo modalità indicate dall’Amministrazione conformemente a quanto previsto dall’art. 10 del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44”.*

17. *Il citato art. 10 del Decreto Legge n. 44 del 2021 consente alle Amministrazioni, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale nel periodo di emergenza sanitaria (e senza necessità di riaprire i termini di partecipazione dei concorsi in fieri), di adottare specifiche modalità semplificate di svolgimento delle prove, tra cui l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale, l’utilizzo di sedi concorsuali decentrate, il ricorso a modalità non contestuali di svolgimento delle prove.*

18. *Dal combinato disposto delle summenzionate previsioni del bando di concorso (commi 3 bis e 4 dell’art. 8) e dell’art. 10 del Decreto Legge n. 44 del 2021, emerge chiaramente che l’Amministrazione resistente:*

- avrebbe potuto stabilire unilateralmente (senza ripubblicazione del bando e senza riapertura dei termini di partecipazione) soltanto alcune concrete modalità di svolgimento della prova scritta, id est aspetti organizzativi e logistici (quali quelli indicati nell’art. 10 del Decreto Legge n. 44 del 2021), senza intervenire sulle materie oggetto della prova scritta oppure sulla ripartizione delle materie tra prova scritta e prova orale;

- quindi non avrebbe potuto modificare unilateralmente (senza ripubblicazione del bando e senza riapertura dei termini di partecipazione) le materie oggetto della prova scritta.

19. *Ne discende che la nuova ripartizione delle materie tra prova scritta e prova orale (stabilita ex post dall’Amministrazione resistente con la gravata Determinazione Direttoriale del 19 agosto 2021) trascende i vincoli introdotti dall’art. 10 del Decreto Legge n. 44 del 2021 e, più in generale, i limiti imposti dai*

principi di immutabilità del bando di concorso (c.d. autovincolo), di par condicio dei partecipanti e di tutela dell'affidamento (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione III, n. 4573 del 2015).

20. *Ciò a maggior ragione se si considera che la sopravvenuta modifica delle regole di concorso censurata da parte ricorrente (id est l'inserimento nella prova scritta di ben tre materie che avrebbero dovuto formare oggetto di prova orale) incide sensibilmente sull'affidamento del candidato e sul crono-programma dei suoi studi, atteso che per quest'ultimo è oltremodo pregiudizievole sapere (solo due mesi prima della prova scritta) che detta prova scritta si estenderà ad altre tre materie che invece egli sapeva essere oggetto di una prova orale collocata più in là nel tempo, in violazione delle regole di concorso esistenti al momento di partecipazione al bando.*

21. *Né è dato rinvenire (nella censurata anticipazione alla prova scritta di ben tre materie oggetto di prova orale) una qualche correlazione con la situazione di emergenza sanitaria, tanto è vero che detta anticipazione non rientra nel novero delle misure concorsuali che l'art. 10 del Decreto Legge n. 44 del 2021 ha previsto per fronteggiare il contesto emergenziale.*

22. ...

23. *In ragione di quanto precede, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento di tutti i provvedimenti impugnati, ovverosia dell'intera serie provvedimento a partire dalla determinazione direttoriale del 19 agosto 2021 (limitatamente alla parte in cui ha incrementato il numero di materie oggetto di prova scritta) e poi sfociata nell'atto di esclusione di parte ricorrente e nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale. Ciò fermo ed impregiudicato il potere dell'Amministrazione procedente di rideterminarsi sulla fattispecie nell'esercizio dei propri poteri di auto-tutela e nel rispetto del vincolo conformativo discendente dalla presente sentenza².*

24. Si chiede analoga pronuncia di annullamento in favore dell'odierna parte ricorrente, per i motivi già oggetto del sesto motivo del ricorso principale e qui riproposti.

XV. PERICULUM IN MORA

25. Quanto alla sussistenza del *periculum in mora* si rinvia al ricorso principale. Il pregiudizio grave e irreparabile è dato dal fatto che la trattazione in tempi ordinari del giudizio priverebbe il ricorrente di misure utili di tutela, corrispondenti a quelle della sentenza 3704/2022 ed altre del 31 marzo 2022 di codesta Sezione. Allo stesso tempo potrebbero definirsi le posizioni di graduatoria in modo stabile e nel bilanciamento degli interessi, stante la natura dei vizi emersi e le sentenze di codesto TAR, appare prevalente l'interesse ad accordare la misura cautelare alla parte ricorrente, anche senza effetti per la graduatoria finale e le posizioni degli attuali vincitori.

P.Q.M.

IN VIA CAUTELARE

Voglia l'ecc.mo TAR, in via cautelare sospendere gli atti impugnati, al fine dell'ammissione del ricorrente alla graduatoria finale, alla prova orale o alla ricorrezione delle risposte scritte a risposta aperta del ricorrente, con garanzia di anonimato e di imparzialità, mediante contestuale ricorrezione di ulteriori prove scritte a risposta aperta di almeno cinque candidati idonei;

NEL MERITO

Voglia l'ecc.mo TAR, anche ai sensi dell'art. 60 c.p.a.: annullare gli atti impugnati, con accertamento del diritto del ricorrente alla riammissione al concorso o, in subordine, con conseguente ripetizione generale della prova scritta per il profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario (codice concorso ADM/AEF); condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, secondo le causali e per le modalità di cui in narrativa.

Con vittoria di spese e compensi, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA, ANCHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 116 E 49 C.P.A.

Si chiede disporsi l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione.

Si producono i seguenti documenti:

13) documenti estratti dal sito dell'Università LUISS inerenti il commissario Marco Spallone.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il presente ricorso riguarda concorso per l'accesso a pubblico impiego ed è esente stante l'allegata auto-dichiarazione del reddito percepito dal ricorrente, già in atti, inferiore alle soglie previste al fine dell'esenzione.

Roma 9 aprile 2022

Avv. Gabriele La Malfa Ribolla

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01787/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1787 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Matteo Gentile, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele La Malfa Ribolla, con
domicilio digitale in atti;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo,

- del giudizio di inidoneità nella prova scritta del concorso pubblico per esami a
complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, III Area F1,
presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'area giuridico amministrativa,
profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario (codice
concorso ADM/AEF);

- dei verbali, ove esistenti, contenenti la motivazione del suddetto giudizio di inidoneità e relativi alle operazioni di correzione;
 - degli atti di nomina dei commissari, per il profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario (codice concorso ADM/AEF);
 - di tutti gli atti adottati dalla Commissione, compresi gli atti e i verbali comportanti adozione dei criteri di valutazione e modalità di correzione delle prove scritte;
 - degli atti di individuazione delle domande, a risposta chiusa e a risposta aperta, della prova scritta e di individuazione delle risposte corrette;
- e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale per l'accesso in corso di causa ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.a.
- in relazione all'istanza di accesso agli atti del 19 gennaio 2022 e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per equivalente;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti,
- della graduatoria finale del concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, III Area F1, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'area giuridico amministrativa, profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario (codice concorso ADM/AEF), prot. 104774/RU del 7 marzo 2022, nei limiti dell'interesse del ricorrente
- e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale;
- e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per equivalente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, l'atto di esclusione dalla procedura concorsuale in epigrafe per mancato superamento della prova scritta ed il relativo l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e con ricorso per motivi aggiunti - notificato all'amministrazione resistente e a uno solo dei controinteressati collocati in graduatoria - la successiva graduatoria finale di merito;

Considerato che alla camera di consiglio del 18 maggio 2022 il legale di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare ed il Presidente ha fissato per la discussione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 settembre 2022, anche al fine di una sua trattazione congiunta con altri giudizi relativi alla medesima procedura;

Ritenuto che:

- sussistono i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a. nei confronti di tutti i candidati idonei inseriti nella graduatoria finale di merito del "*concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, III Area F1, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'area giuridico amministrativa, profilo di funzionario doganale, esperto nel settore economico finanziario (codice concorso ADM/AEF)*", approvata con determinazione direttoriale della Direzione Reclutamento dell'Agenzia prot. 104774/RU del 7 marzo 2022;
- per l'elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi, occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;
- la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal quale risulti:
 - (i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

(ii) il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

(iii) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;

(iv) l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;

(v) copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e della presente ordinanza;

(vi) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

(vii) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;

- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà curare che sul suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, infine, non dovrà rimuovere dall'*home page* del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

- la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

- la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata dal ricorrente presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, di fissare l'importo,

che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in euro 100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami secondo le modalità ed i termini di cui in motivazione.

Conferma per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 settembre 2022, ore di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere, Estensore

Igor Nobile, Referendario

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO

(vi) **Indicazione delle modalità di consultazione dello svolgimento del processo.**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (1787/2022).

(vii) **Indicazione del numero dell'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.**

Con l'ordinanza 6639 del 23 maggio 2022, n.r.g. 1787/2022, il TAR Lazio-Roma, Seconda Sezione, ha autorizzato la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, del codice del processo amministrativo.